

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 dicembre 2019

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 novembre 2019, n. 151.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. (19G00157)..... Pag. 1

LEGGE 25 novembre 2019, n. 152.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. (19G00158) ... Pag. 18

LEGGE 25 novembre 2019, n. 153.


Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. (19G00159) ..... Pag. 52

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 13 novembre 2019.

Ripartizione tra le regioni delle entrate aggiuntive da *royalties* afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2018 del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. (19A07931) ..... Pag. 58



**Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca**

DECRETO 22 ottobre 2019.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «i-ev AALution» nell'ambito della JA AAL Call 2017.** (Decreto n. 2016/2019). (19A07948) ..... *Pag.* 59

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 5 dicembre 2019.

**Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP.** (19A07947) ..... *Pag.* 63

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Banca d'Italia**

DELIBERA 5 dicembre 2019.

**Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.** (19A07916) ..... *Pag.* 71

**Corte dei conti**

DECRETO 17 dicembre 2019.

**Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della Corte dei conti di Torino.** (19A07962) . . . . . *Pag.* 126

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (19A07917)..... *Pag.* 126

**Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cork (Irlanda) (19A07957) . . . . . *Pag.* 189

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

Nomina del Garante del contribuente per la Regione Basilicata (19A07932)..... *Pag.* 190

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2019 (19A07952)..... *Pag.* 190

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2019 (19A07953)..... *Pag.* 190


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2019 (19A07954)..... *Pag.* 191

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2019 (19A07955)..... *Pag.* 191

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2019 (19A07956)..... *Pag.* 192

**Ministero per i beni  
e le attività culturali  
e per il turismo**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della scultura attribuita ad Andrea Della Robbia e raffigurante Maria Maddalena. (19A07949) . . . . . *Pag.* 192



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 novembre 2019, n. 151.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 25 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



**TRATTATO DI ESTRADIZIONE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA ORIENTALE  
DELL'URUGUAY**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti",

desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di combattere la criminalità,


considerando che a tal fine appare necessario sostituire la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l'Articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879,

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1  
Obbligo di Estradare**


Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dell'Altra, si impegna ad estradare le persone presenti nel proprio territorio, nei confronti delle quali sia stata emessa da un'autorità giurisdizionale della Parte Richiedente una misura detentiva nel corso di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva ed esecutiva.



## Articolo 2

### Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione potrà essere concessa quando:
  - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni;
  - b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della richiesta la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi.
2. Per determinare se un fatto è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non assume rilievo che il fatto sia compreso nella medesima categoria di reato o abbia identica denominazione giuridica.
3. Per reati in materia tributaria, di imposte e di dazi doganali, fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, si prescinderà altresì dalla corrispondenza o meno tra la legge della Parte Richiesta e quella della Parte Richiedente quanto a tipologia delle imposte, delle tasse e dei tributi.
4. L'estradizione sarà concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta preveda il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più fatti, distinti e connessi, ciascuno dei quali è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti, purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta potrà concedere l'estradizione per tutti i reati considerati.



### Articolo 3

#### Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'extradizione non sarà concessa:

- a) se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico o come reato connesso ad un reato di tale natura. A tal fine, non saranno considerati reati politici:
  - 1) l'omicidio e i reati che attentano o mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
  - 2) le attività di natura terroristica, i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra o qualsiasi altro reato che non sia considerato reato politico da un trattato, da una convenzione o da un accordo internazionale del quale entrambi gli Stati sono Parte.
- b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- c) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano o degradante;
- d) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena detentiva perpetua, salvo che la Parte Richiedente garantisca l'applicazione di una pena di durata non superiore a quella massima ammessa dalla legge penale della Parte Richiesta;
- e) se la sentenza è stata pronunciata in contumacia e la Parte Richiedente non garantisce l'esistenza di meccanismi processuali di revisione che possano permettere la riapertura del caso, in modo da poter ascoltare il condannato e permettergli l'esercizio del diritto di difesa così come sarebbe accaduto nel caso di



- comparizione all'inizio del processo e, di conseguenza, l'emissione di una nuova sentenza nei suoi confronti;
- f) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta ed è stata emessa nei suoi confronti una sentenza definitiva;
  - g) se, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, una delle Parti ha concesso *amnistia, indulto o grazia*;
  - h) se l'azione penale o la pena sono prescritte secondo la legge di una delle Parti;
  - i) se il reato per il quale si domanda l'extradizione è previsto esclusivamente come reato militare dalla legge di una delle Parti;
  - j) se la Parte Richiesta ha concesso alla persona richiesta asilo politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale nei confronti della Parte Richiedente;
  - k) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione della estradizione può compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero può determinare effetti contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

#### Articolo 4


##### Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'extradizione potrà essere rifiutata se il reato per il quale si richiede l'extradizione è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della stessa Parte per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata.

#### Articolo 5

##### Estradizione del Cittadino

La nazionalità della persona richiesta non potrà essere invocata per negare l'extradizione.



## Articolo 6

### Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmetteranno le richieste di estradizione e comunicheranno direttamente tra loro.
2. Le Autorità Centrali saranno il *Ministero della Giustizia* della Repubblica Italiana e l'Autorità Centrale di Cooperazione Giuridica Internazionale del Ministero della Pubblica Istruzione e Cultura della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
3. Ciascuna Parte Contraente comunicherà all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

## Articolo 7

### Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione sarà formulata per iscritto e dovrà contenere, nel suo stesso testo o in atti allegati, quanto segue:
  - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
  - b) tutte le informazioni disponibili relative al nome, alla data di nascita, al sesso, alla nazionalità, al domicilio o alla residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità, ogni altra informazione utile alla sua identificazione e localizzazione, nonché i suoi dati segnaletici, le fotografie e le sue impronte digitali;
  - c) un'esposizione dei fatti costitutivi del reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - d) il testo delle disposizioni di legge che qualificano e puniscono il reato e delle norme relative alla prescrizione del reato e della pena;
  - e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso in tutto o in parte fuori dal suo territorio.



2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione dovrà essere accompagnata:
  - a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
  - b) dalla copia della sentenza irrevocabile ed esecutiva, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna pronunciata nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 saranno sottoscritti dalle Autorità competenti della Parte Richiedente e saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
4. I documenti trasmessi in applicazione al presente Trattato sono esenti da formalità di legalizzazione o postille.


## Articolo 8

### Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni consecutivi calcolati a partire dalla ricezione della richiesta da parte della Autorità Centrale della Parte Richiedente.

Se per specifiche circostanze debitamente provate, la Parte Richiedente non può adempiere entro il predetto termine, potrà chiedere alla Parte Richiesta che questo venga prorogato, un'unica volta, per venti giorni consecutivi.

2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivarrà alla rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.



## Articolo 9


### Decisione

1. La Parte Richiesta deciderà sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informerà prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto saranno notificati alla Parte Richiedente.

## Articolo 10

### Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non potrà essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva, nella Parte Richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
  - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
  - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. A tali effetti, non sarà computato il tempo durante il quale tale persona non abbia lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
  - c) la Parte Richiesta vi acconsenta in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta potrà richiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7.
2. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato sia modificata nel corso del procedimento, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'extradizione e che l'extradizione avrebbe potuto comunque essere concessa secondo le condizioni dettate dall'articolo 2 del presente Trattato.



## Articolo 11

### Riestradizione ad uno Stato Terzo


Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta potrà richiedere la presentazione dei documenti ed delle informazioni indicati all'Articolo 7.

In nessun caso si estraderà la persona ad uno Stato terzo rispetto al quale la Parte Richiesta gli abbia concesso asilo politico, rifugio o altra forma di protezione internazionale.

## Articolo 12

### Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente potrà richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto provvisorio dovrà contenere le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adotterà le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informerà prontamente la Parte Richiedente dell'esito.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno comunicate immediatamente alla Parte Richiedente. La persona arrestata sarà messa in libertà senza ulteriori formalità, se nei sessanta giorni successivi all'arresto, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta non avrà ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su richiesta motivata della Parte Richiedente, tale termine potrà essere prorogato di dieci giorni continuativi.



5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo non osterà all'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve una formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni e ai limiti previsti dal presente Trattato.

### Articolo 13

#### Richieste di Estradizione avanzate da più Stati


Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuterà tutte le circostanze del caso, in particolare:

- a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- d) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- e) la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio e la residenza abituale della persona richiesta;
- f) le date di presentazione delle diverse richieste;
- g) la possibilità di una successiva riestradizione all'altra Parte.

### Articolo 14

#### Consegna della Persona

1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti si accorderanno prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione della consegna. La Parte Richiedente sarà altresì informata della durata della detenzione patita dalla persona richiesta a fini estradizionali.
2. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, sarà computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nei casi previsti dall'Articolo 2, paragrafo 1.




3. Il termine per la consegna della persona richiesta sarà di quaranta giorni continuativi dalla data in cui l'Autorità Centrale della Parte Richiedente è informata della concessione dell'extradizione.
4. Se nei termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Parte Richiedente non ha preso in consegna l'estraddando, la Parte Richiesta lo metterà immediatamente in libertà e potrà rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dalla Parte Richiedente, salvo che la mancata consegna o presa in carico sia dovuta a comprovati motivi di forza maggiore.  
In tal caso, la Parte interessata informerà l'altra e concorderà con questa una nuova data di consegna; se questa data non fosse rispettata verranno applicate le disposizioni previste nel primo paragrafo del presente Articolo.
5. Se l'estraddando fugge nel territorio della Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo caso, non sarà necessario che la Parte Richiedente presenti i documenti previsti all'Articolo 7 del presente Trattato.

#### Articolo 15

##### Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se nello Stato Richiesto, a carico dell'estraddando sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, potrà differire la consegna fino alla conclusione del procedimento penale o al compimento della pena, fatto di cui informerà la Parte Richiedente.
2. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta potrà, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata sarà detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente e sarà



riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione sarà computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna potrà essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, è necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una struttura sanitaria pubblica abilitata.

### Articolo 16


#### Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'extradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

### Articolo 17

#### Consegna di Beni

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestrerà i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella



disponibilità della persona richiesta. Quando sarà concessa l'extradizione, consegnerà tali beni alla Parte Richiedente.

Per le finalità del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richiedente:

- a) gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova;
- b) i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilità della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti.

2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potrà differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli.

4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudicherà gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituirà, alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

## Articolo 18

### Transito

1. Ciascuna Parte potrà autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito sarà accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'extradizione.



3. Lo Stato di transito provvederà alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.
4. Non sarà richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo senza scali nel territorio dello Stato di transito. Se si dovesse verificare uno scalo imprevisto nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informerà immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo tratterà la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

### Articolo 19

#### Spese

1. La Parte Richiesta si farà carico di tutte le spese relative al procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.
2. La Parte Richiesta si farà carico delle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, nonché delle spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni indicati nell'Articolo 17.
3. La Parte Richiedente si farà carico delle spese necessarie per il trasferimento della persona estradata e dei beni sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, nonché delle spese del transito di cui all'Articolo 18.

### Articolo 20

#### Informazioni successive alla consegna

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornirà prontamente informazioni sul procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, sulla sua estradizione ad uno Stato terzo.



**Articolo 21****Rapporti con altri Trattati**

Il presente Trattato non impedisce alle Parti Contraenti di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambe siano Parte.

**Articolo 22****Riservatezza**

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata, fino alla scadenza prevista dalle rispettive legislazioni interne.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare e a conservare il riserbo o il segreto sulla documentazione e sulle informazioni ricevute dall'altra Parte o a questa fornite, quando vi sia una domanda espressa in tal senso dalla Parte interessata.

**Articolo 23****Soluzione di Controversie**

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, potranno indire delle consultazioni di carattere generale relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato in generale ovvero consultazioni relative a una specifica procedura di estradizione.
2. Qualunque controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o attraverso i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi ed accettati dal Diritto Internazionale.




## Articolo 24

### Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua comunicazione. I procedimenti iniziati anteriormente all'effettività della denuncia continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni di questo Trattato.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima di tale data.
5. Il presente Trattato sostituisce la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 ed il Protocollo che modifica l'articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879. Ciò nonostante, le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate sino alla conclusione della relativa procedura e saranno decise conformemente alle disposizioni di cui sopra.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Trattato.



FATTO a MONTEVIDEO, il giorno 11 del mese MAGGIO dell'anno 2017 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi ugualmente autentici.

Per la  
Repubblica Italiana

Per la  
Repubblica Orientale  
dell'Uruguay

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1015):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 25 gennaio 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia) e 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 13 febbraio 2019 ed il 4 giugno 2019.

Esaminato ed approvato l'11 luglio 2019.


*Camera dei deputati* (atto n. 1990):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 23 luglio 2019 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia) e V (bilancio).

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre 2019 ed il 16 ottobre 2019.

Esaminato in aula l'11 novembre 2019 ed approvato il 13 novembre 2019.

19G00157



LEGGE 25 novembre 2019, n. 152.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 29.469

a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 25 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



**TRATTATO DI ESTRADIZIONE**  
**TRA IL**  
**GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED IL**  
**GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ÉCUADOR**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito di sottoscrivere un Trattato di Estradizione nei seguenti termini:

**Articolo 1**


**Obbligo di Estradare**

Ciascuno Stato Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altro le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

**Articolo 2**

**Reati che danno luogo all'Estradizione**

1. Ai fini di questo Trattato, l'extradizione può essere concessa quando:
  - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un



procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato che sia punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare di almeno un anno.


2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non avrà rilevanza la qualificazione giuridica del fatto, purché questo sia punibile secondo le rispettive legislazioni.

3. Per reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'extradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato Richiedente.

4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più fatti distinti, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ma alcuni di essi non soddisfino le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può comunque concedere l'extradizione anche per detti reati.

5. L'extradizione è concessa se il reato oggetto della richiesta è stato commesso nel territorio dello Stato Richiedente ovvero è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, ma ricorrono condizioni che comportano giurisdizione dello Stato richiedente, secondo la sua legge interna. In tale ultimo caso, perché l'extradizione possa essere concessa, è però necessario che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

6. L'extradizione è altresì concessa, ai sensi del presente Trattato, per i delitti previsti dalle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati siano parte.



### Articolo 3

#### Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'extradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a detto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo, i crimini contro l'umanità, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;


b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'extradizione. Lo Stato Richiesto potrà chiedere che all'imputato sia riconosciuto il diritto ad un nuovo processo in base alle leggi dello Stato Richiedente;

e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) se, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di



estinzione del reato o della pena;

g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione è un reato militare che secondo la legge dello Stato Richiesto non integri anche un delitto comune;

h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione.

#### Articolo 4

##### Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:


a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

#### Articolo 5

##### Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna per tutti o per alcuni dei reati per i quali è stata richiesta l'estradizione. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle



Autorità Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

### Articolo 6

#### Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti comunicano direttamente tra loro. La presentazione della richiesta di estradizione deve avvenire per via diplomatica.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e la Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador.
3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

### Articolo 7

#### Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
  - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
  - b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
  - c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;



e) il testo delle disposizioni di legge che determinano la giurisdizione penale e che stabiliscono i termini e le condizioni per procedere penalmente o per dare esecuzione alla condanna.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:

a) dalla copia autentica dell'ordinanza impositiva della misura cautelare emessa dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;

b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.


## Articolo 8

### Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, anche quando essa sia stata posta in libertà.

3. Se la persona di cui si chiede l'estradizione è stata privata della libertà personale ai fini della sua estradizione, e se le informazioni supplementari fornite non risultino sufficienti o non vengano ricevute dallo Stato Richiesto entro il termine di cui al par. 1, la persona richiesta potrà essere posta in libertà.



## Articolo 9


### Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere notificati allo Stato Richiedente.

## Articolo 10

### Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
  - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
  - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro sessanta giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
  - c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tal caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per reato diverso da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:
    - 1) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7;
    - 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di sessanta giorni



dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che a ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato richiedente potrà compiere gli atti irripetibili, gli atti interruttivi della prescrizione ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata.

3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'extradizione ai sensi del presente Trattato.

### **Articolo 11**

#### **Riestradizione ad uno Stato Terzo**


Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dalla Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

### **Articolo 12**

#### **Arresto Provvisorio**

1. In caso di urgenza, l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda deve essere avanzata per iscritto all'Autorità Centrale dello Stato Richiesto attraverso i canali diplomatici, ovvero attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) o tramite altri canali convenuti da entrambi gli Stati.

2. La domanda di arresto provvisorio deve indicare se nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva, una descrizione circostanziata del fatto imputato, del luogo e della data della sua commissione, delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono, della sussistenza dei requisiti di cui all'art,



2 par. 1, nonché, degli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona, il pericolo di fuga e la manifestazione dell'intenzione di presentare formale richiesta di estradizione entro il termine di sessanta giorni.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente non ha trasmesso la richiesta formale di estradizione, ai sensi dell'art. 7. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.


5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'extradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

### Articolo 13

#### Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

- a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
- f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.



## Articolo 14

### Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'extradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'extradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'extradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'extradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'extradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'extradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Quando l'extradando fugge tomando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia dovrà specificare se la nuova richiesta di estradizione si fonda sul provvedimento restrittivo della libertà personale, ovvero su condanna definitiva ad una pena detentiva eventualmente intervenuta.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'Art. 2 del presente Trattato.



7. Se lo Stato Richiesto non concede l'estradizione, lo Stato Richiedente non può fare allo Stato Richiesto una nuova domanda di estradizione della persona richiesta per lo stesso reato, salvo che la domanda sia fondata su elementi diversi da quelli già valutati dallo Stato Richiesto.

## Articolo 15

### Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato.


Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

3. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

## Articolo 16

### Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto



provvisorio presentata dallo Stato Richiedente, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

### Articolo 17


#### Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio che sono nella disponibilità della persona richiesta è quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:

- a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova
- b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione



che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna delle cose di cui al presente Articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse in presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

## Articolo 18

### Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una richiesta di autorizzazione contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

## Articolo 19

### Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.



2. Sono a carico dello Stato Richiesto spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.

3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Art. 18.

## **Articolo 20**

### **Comunicazioni successive**

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel minor tempo possibile allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

## **Articolo 21**

### **Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente**

Lo Stato Richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento di estradizione attraverso un proprio rappresentante che dovrà essere sentito prima della decisione giudiziale sull'estradizione, ove ne faccia richiesta il detto Stato.

## **Articolo 22**

### **Rapporti con altri Trattati**

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

## **Articolo 23**

### **Riservatezza**

1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla



consegna della persona estradata.

2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione.

4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.

#### Articolo 24

##### Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.


#### Articolo 25

##### Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuno Stato Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. La cessazione avrà




effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a QUITO, il giorno 25 del mese novembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana  
Gianni Piccato  
Ambasciatore d'Italia



Per il Governo della  
Repubblica dell'Ecuador  
Ricardo Patiño Aroca  
Ministro degli Affari Esteri e della  
Mobilità Umana



**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA  
IN MATERIA PENALE  
TRA IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;


ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Gli Stati Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
  - (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
  - (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
  - (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
  - (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
  - (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;



- (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
- (g) l'assunzione di interrogatori;
- (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
- (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
- (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, e sequestri;
- (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:


- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
- (b) all'extradizione di persone;
- (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
- (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;
- (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

## Articolo 2

### Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.



### Articolo 3

#### Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
  - (a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
  - (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
    - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
    - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
  - (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
  - (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
  - (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
  - (f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
  - (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.



4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

#### Articolo 4


##### Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica dell'Ecuador è la Fiscalía General del Estado.
3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

#### Articolo 5

##### Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
  - (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
  - (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
  - (d) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;
  - (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
  - (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
  - (g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;



- (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
- (a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;
  - (b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
  - (c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
  - (d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;
  - (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;
  - (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
  - (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
  - (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
  - (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro trenta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.



## Articolo 6


### Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.
3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.
4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. La documentazione sarà trasmessa allo Stato Richiedente, ove richiesto, con indice degli atti trasmessi. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

## Articolo 7

### Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.



## Articolo 8

### Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede ad effettuare le citazioni ed a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo aver eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica e/o citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono recare minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
5. Se il destinatario della notifica o della citazione non comprende la lingua dello Stato Richiedente né la lingua dello Stato Richiesto, quest'ultimo lo comunicherà tempestivamente allo Stato Richiedente affinché fornisca la traduzione dell'atto, o almeno delle parti importanti del medesimo, nella lingua conosciuta dal destinatario.

## Articolo 9

### Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.



4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

### Articolo 10

#### Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

### Articolo 11

#### Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
  - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
  - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:




- (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
  - (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili.
4. Il testimone o il perito, ascoltati ai sensi degli Articoli 9 e 10, sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.

## Articolo 12

### Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
- (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
  - (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.



4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.

### Articolo 13


#### Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

### Articolo 14

#### Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.



3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.
4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
  - (a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
  - (b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
  - (c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
  - (d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.
9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunci in tutto o in parte al rimborso.



10. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

#### Articolo 15

##### Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

#### Articolo 16

##### Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.
3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

#### Articolo 17

##### Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato



Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

#### Articolo 18


##### Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

#### Articolo 19

##### Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o



di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:

- (a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
  - (b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;
  - (c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;
  - (d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.
3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;
  - (b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;
  - (c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4;
  - (d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;
  - (e) lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.

## Articolo 20

### Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le



informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

#### Articolo 21

##### Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

#### Articolo 22

##### Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.

#### Articolo 23

##### Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

#### Articolo 24

##### Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.



2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.
3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione.
4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.

## Articolo 25


### Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:
  - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
  - (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
  - (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
  - (d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;
  - (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
  - (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
  - (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;
  - (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

## Articolo 26

### Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.



## Articolo 27


## Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicati ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuno Stato Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato Contraente per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.


FATTO a Quito, il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana


  
Gianni Piccato

Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della  
Repubblica dell'Ecuador

  
Ricardo Patiño Aroca

Ministro degli Affari Esteri e  
della Mobilità Umana



## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1016):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ENZO MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 25 gennaio 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 febbraio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 febbraio 2019 ed il 18 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

*Camera dei deputati* (atto n. 1991):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 luglio 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio), VI (Finanze)

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre 2019 ed il 23 ottobre 2019.

Esaminato in aula l'11 novembre 2019 ed approvato il 13 novembre 2019.

**19G00158**

LEGGE 25 novembre 2019, n. 153.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 25 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana (qui di seguito denominati "le Parti" ), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

**ARTICOLO 2**

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

**ARTICOLO 3**

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.



## ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

## ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

## ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

## ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

## ARTICOLO 8

Le due Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

## ARTICOLO 9

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.



## ARTICOLO 10

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo

## ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

## ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

## ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

## ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

## ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a - scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
- b - organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
- d - scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e - partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche



scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

#### ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

#### ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

#### ARTICOLO 18

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti.


Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

#### ARTICOLO 19

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.



## ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Santo Domingo il 5 dicembre in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

  
PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DOMINICANA

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1138):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 13 marzo 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente il 17 aprile 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'8 maggio 2019 ed il 25 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.


*Camera dei deputati* (atto n. 1993):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 23 luglio 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Attività produttive), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre 2019 ed il 23 ottobre 2019.

Esaminato in aula l'11 novembre 2019 ed approvato il 13 novembre 2019.

19G00159



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2019.

**Ripartizione tra le regioni delle entrate aggiuntive da royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2018 del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva n. 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 45 della citata legge, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito «Fondo»);

Visto il comma 4 del citato articolo 45 secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;

Visto il comma 5 del citato articolo 45 secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del

Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 12 novembre 2010 di attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 7 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 101 del 2 maggio 2016, di attuazione dell'articolo 45, comma 4 della legge n. 99 del 2009, recante le «Modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;

Considerato il comunicato della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del 14 maggio 2019 che, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore dell'indice QE 2018 - quota energetica del costo della materia prima gas per l'anno 2018 - pari a 5,743345 euro/GJ;

Decreta:

Art. 1.

*Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell'anno 2018.*

Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2018, pari a 53.484.165 euro sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento medesimo, sono



di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 13 novembre 2019

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GUALTIERI

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2019  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, n. 1-1536

ALLEGATO

Allegato 1 al decreto interministeriale di cui all'articolo 45 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card* per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi

L'importo del Fondo costituito sulle produzioni 2018 ammonta ad euro 53.484.165,00

Il suddetto importo è ripartito nel modo seguente:

	Regione	Importo (euro)	Quota del Fondo (%)
1	Abruzzo	78.310	0,15
2	Basilicata	47.028.146	87,93
3	Calabria	2.980.786	5,57
4	Emilia Romagna	1.241.629	2,32
5	Lombardia	98.748	0,18
6	Marche	816.625	1,53
7	Molise	531.509	0,99
8	Piemonte	208.943	0,39
9	Puglia	475.641	0,89
10	Toscana	15.023	0,03
11	Veneto	8.805	0,02
	Totale complessivo	53.484.165	100,00

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2019.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «i-ev AALution» nell'ambito della JA AAL Call 2017.** (Decreto n. 2016/2019).

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E  
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (GU n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;


Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazio-



ni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle Linee Guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto Direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali», che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la

formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 reg. 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al Direttore preposto alla direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il bando internazionale «AAL packages/Integrated solutions» comprensivo delle Guide for Applicants, pubblicato dalla JA AAL (Active and Assisted Living) il 15 febbraio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando AAL 2017 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale della JA AAL General Assembly del 2 ottobre 2017 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto i-evAALution dal titolo «Integrating and Evaluating AAL solutions», avente come obiettivo lo sviluppo di nuove funzionalità di soluzioni esistenti che supportano l'interoperabilità e consentono processi che coinvolgono diverse soluzioni ICT;

Vista la nota prot. MIUR n. 21039 del 19 dicembre 2017 con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla JA AAL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è ricompreso il progetto i-evAALution;

Considerata l'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «ex-ante» da parte del soggetto convenzionato Initalia del 17 ottobre 2019 prot. MIUR n. 18833 sull'ammissibilità al finanziamento del progetto i-evAALution;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «i-evAALution», di durata trenta mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:

Eurac Research Accademia europea di Bolzano



S.O.S. Onlus - Cooperativa operatori socio-sanitari di Bolzano,

per un importo complessivo del costo del Progetto i-evAALution di euro 308.365,95;

Visto il Consortium Agreement del 15 gennaio 2018, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° aprile 2018 e la loro conclusione il 30 settembre 2020;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 pubblicata dalla JA AAL con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su Fondi IGRUE nella forma di contributo alla spesa;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1335 del 30 maggio 2018, di nomina dell'esperto tecnico scientifico e di eventuali sostituti, reg UCB n. 534 del 6 luglio 2018;

Atteso che l'esperto prof.ssa Maria Di Summa con relazione acquisita al prot. MIUR n. 21763 del 24 dicembre 2018, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - Eurac Research COR ID 985564 e SOS Onlus Cooperativa operatori socio-sanitari COR ID 986174;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf

n. 3360175 del 14 agosto 2019 Eurac Research;

n. 3360161 del 14 agosto 2019 SOS Onlus cooperativa operatori socio sanitari.

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni.,

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo 159/2011 «Codice delle leggi antimafia», e successive modifiche e integrazioni, sono stati assolti mediante iscrizione nella BDNA;

Vista la procura speciale notarile del 26 gennaio 2018 rep. n. 12285 con la quale è stato nominato soggetto capofila: Eurac Research Accademia europea di Bolzano;


Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale i-evAALution dal titolo «Integrating and Evaluating AAL solutions», presentato da Eurac Research Accademia europea di Bolzano e la S.O.S. Onlus - Cooperativa operatori socio-sanitari di Bolzano, nell'ambito della Call 2017 «AAL packages/Integrated solutions», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2018 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.



## Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

## Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 122.725,02 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JA AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

## Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura del 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti privati. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La predetta anticipazione, nel caso di soggetti pubblici, è disposta nella misura dell'80%.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto,

obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

## Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2019

*Il direttore generale:* DI FELICE


Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1-3170

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

19A07948



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2019.

**Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che ha sostituito rispettivamente il reg. (CEE) n. 2081/1992 ed il reg. (CE) n. 510/2006;

Visti i regolamenti della Commissione, di cui all'allegato I del presente decreto, con i quali sono state registrate le denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette, nella classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) che nei propri disciplinari utilizzano quale materia prima tagli in provenienza dal «suino pesante»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla «disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

Visto il decreto ministeriale n. 12699 del 7 marzo 2019 che ha approvato il programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al Libro genealogico, attuato dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS) in qualità di ente selezionatore;

Visto il decreto ministeriale n. 35178 del 13 dicembre 2018 che ha approvato i nuovi testi di disciplinare e norme tecniche dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi;

Considerato che, in particolare, i disciplinari delle denominazioni «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele», prevedono che per la produzione delle suddette DOP sono ammessi, fra l'altro, gli animali di altre razze, meticci ed ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;

Considerato che per tali suini di cui al precedente punto è necessario prevedere le procedure per stabilire che essi provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;

Ritenuto necessario individuare un percorso metodologico per definire la lista dei riproduttori ammessi alla produzione del suino pesante, di cui al precedente punto;

Vista la procedura per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano, descritta nella dispensa «Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP» del 14 settembre 2006, predisposta dai Servizi unificati di controllo di IPQ e INEQ;

Vista la nota «Interpretazione autentica dei disciplinari di Parma e San Daniele in merito ai tipi genetici ammessi» del giugno 2017, definita da un gruppo di esperti ed approvata dai consigli di amministrazione dei Consorzi del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele;

Vista la nota n. 0012949 del 25 febbraio 2019 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ha chiesto alla Direzione generale dello sviluppo rurale un parere tecnico sulla metodologia in questione;


Vista la nota n. 14900 del 27 marzo 2019 con la quale la Direzione generale dello sviluppo rurale ha comunicato che il metodo descritto ai paragrafi 1, 2 e 3 della procedura, «Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP» del 14 settembre 2006, opportunamente modificata ed integrata, possa, sotto il profilo tecnico-scientifico, essere utilizzato per l'individuazione e la definizione della «lista positiva dei tipi genetici» che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante, indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP, come in precedenza accennato;

Visto il decreto 24 ottobre 2018, recante «Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi» ed in particolare l'art. 20 che prevede, tra l'altro, di marcare le carcasse suine con la lettera H (Heavy) indicante la categoria di peso pesante;

Considerato che l'ANAS è l'ente selezionatore riconosciuto, ai sensi del reg. UE n. 2016/1012 e del decreto legislativo n. 52/2018 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che attua i programmi genetici delle razze del Libro genealogico, e che pertanto è il soggetto che meglio conosce le finalità degli schemi di selezione delle razze indicate come riferimento dai Disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP sopra accennate;

Considerato che il Centro di ricerca zootecnica ed acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito: CREA - ZA), ente di ricerca pubblico, si occupa dell'allevamento e delle produzioni di tutte le specie zootecniche con attività prevalente nei settori della genomica, alimentazione, fisiologia, benessere animale, produzione e trasformazione di carne e latte, ed è in grado di supportare e validare da un punto di vista tecnico-scientifico i metodi per la valutazione della congruità degli obiettivi di selezione e incrocio adottati nella produzione di tipi genetici diversi rispetto a quelli stabiliti dal Libro genealogico italiano per il suino pesante;

Ritenuto necessario mettere a regime la metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del libro ge-



nealogico italiano da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP sopra elencate, come descritta nei «Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP», e nella nota «Interpretazione autentica dei disciplinari di Parma e San Daniele in merito ai tipi genetici ammessi» del giugno 2017 sopra richiamati;

Ritenuto necessario assicurare la terzietà, l'imparzialità e l'oggettività nella preventiva valutazione dei suddetti tipi genetici da inserire nella citata «lista dei tipi genetici»;

Ritenuto necessario inoltre costituire una Banca dati di talune sequenze genomiche identificative dei verri effettivamente utilizzati per la produzione di suini destinati alla produzione di prosciutti DOP, al fine di poter sempre accertare la paternità di questi ultimi;

Sentiti i principali rappresentanti della filiera nell'incontro del 17 ottobre 2019;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce ad ogni effetto la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Autorità competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito denominato «Ministero»;

b) «Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP»: procedura metodologica per individuare tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP per la produzione del suino pesante, allegata al presente decreto;

c) «Suino pesante»: suino macellato ad un peso tale da produrre carcasse marcate con la lettera H (Heavy) indicante la categoria di peso pesante così come definito all'art. 20 del decreto 24 ottobre 2018 concernente «Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi»;

d) «Tipo genetico»: razza o linea o incrocio di suini riproduttori di razza pura o ibridi;

e) «Lista degli altri tipi genetici»: elenco dei nomi delle razze, delle linee o degli incroci che abbiano superato positivamente la valutazione di non incompatibilità con le razze del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;

f) «Banca dati riproduttori - BDR»: archivio di talune sequenze genomiche identificative dei verri in uso nel circuito delle DOP e delle IGP;

g) «Organismi di controllo»: organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero, a svolgere la verifica del rispetto del disciplinare di produzione delle DOP e delle IGP secondo il piano di controllo, come stabilito dal reg. (UE) n. 1151/2012;

h) «Piano di controllo»: documento che definisce le attività e le procedure che devono essere poste in essere dall'organismo di controllo e dai soggetti della filiera di un prodotto a IG in funzione della verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e della certificazione;

i) «Banca dati vigilanza»: base informativa comune contenente i dati relativi alla vigilanza svolta dagli organismi di controllo pubblici e privati istituita con decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271;

j) «ICQRF»: Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

k) «DOP»: Denominazione di origine protetta, come disciplinata dal reg. (UE) n. 1151/2012;

l) «IGP»: indicazione geografica protetta, come disciplinata dal reg. (UE) n. 1151/2012;

m) «ANAS»: Associazione nazionale allevatori suini - Ente selezionatore riconosciuto, ai sensi del reg. UE 2016/1012 e del decreto legislativo n. 52/2018;

n) «CREA - ZA»: Centro di ricerca zootecnica ed acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Ente di ricerca pubblico, vigilato dal Ministero;


o) «DISR»: Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero.

Per quanto non specificato, valgono le definizioni riportate all'art. 2 del regolamento (UE) n. 2016/1012 e dall'art. 3 del reg. (UE) n. 1151/2012.

Art. 2.

*Lista tipi genetici*

1. I tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano per il suino pesante, per essere ammessi all'impiego come riproduttori per la produzione di suini coerentemente a quanto previsto dai disciplinari di pro-



duzione delle DOP e delle IGP indicate nelle premesse, devono essere iscritti nella «Lista degli altri tipi genetici», pubblicata in apposita sezione del sito internet del Ministero.

#### Art. 3.

##### *Procedure*

1. Gli enti selezionatori o ibridatori, interessati all'iscrizione di un tipo genetico nella «Lista degli altri tipi genetici», presentano apposita istanza a mezzo pec all'ANAS, fornendo le informazioni indicate dalla procedura metodologica denominata «Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP», di cui all'allegato II.

2. Acquisita l'istanza, l'ANAS effettua l'istruttoria di competenza, che prevede la verifica della correttezza e della completezza della domanda, la raccolta di ogni informazione utile ad esprimere il parere in merito al tipo genetico per il quale si chiede l'ammissione alla lista di cui all'art. 2 e la trasmissione della documentazione corredata da relativo parere al CREA-ZA per il successivo iter.

3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il CREA-ZA elabora i dati sulla base di quanto previsto dall'allegato II, punto 2 ed esprime il parere in merito alla compatibilità del tipo genetico con gli schemi di selezione del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante e lo trasmette al Ministero e all'ANAS.

4. La DISR, tenuto conto del parere del CREA-ZA, adotta il decreto di approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico nella lista di cui al precedente art. 2, dandone comunicazione attraverso l'aggiornamento della lista stessa sul sito internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

5. La valutazione dei tipi genetici nuovi viene conclusa entro novanta giorni dalla presentazione o completamento dell'istanza di cui al comma 1 da parte dell'ente richiedente; la valutazione dei tipi genetici già in uso nel circuito tutelato viene conclusa entro centottanta giorni dalla presentazione o completamento dell'istanza di cui al comma 1 da parte dell'ente richiedente. Per i tipi genetici già in uso, gli enti selezionatori o ibridatori devono presentare istanza di valutazione entro e non oltre il 30 giugno 2020.

6. I programmi dei tipi genetici valutati conformi non possono essere modificati, rispetto alla documentazione acquisita in fase istruttoria, prima di tre anni dalla data di iscrizione nella lista di cui all'art. 2. Dopo tale termine, qualunque modifica del programma genetico dei tipi ammessi viene notificato ad ANAS che, ove necessario, attiva una nuova procedura di valutazione per il tipo genetico interessato.

#### Art. 4.

##### *Disponibilità informazioni*

1. Gli enti selezionatori o ibridatori depositano nella Banca dati riproduttori - BDR del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN le sequenze genomiche iden-

tificative di ogni maschio riproduttore di un tipo genetico risultato positivo al termine della procedura di cui all'art. 3, da utilizzare negli allevamenti iscritti all'elenco ufficiale tenuto dall'organismo autorizzato dall'ICQRF, secondo quanto descritto nell'allegato III.

2. Le informazioni rese in ordine alle finalità del programma genetico, agli obiettivi di selezione e quelle fenotipiche sono pubbliche e possono essere divulgate. Le altre informazioni rimangono riservate e non possono essere divulgate senza il consenso scritto dell'ente interessato.

#### Art. 5.

##### *Monitoraggio*

1. Al fine di monitorare la qualità della materia prima per la produzione delle DOP e delle IGP richiamate in premessa, gli organismi di controllo e gli eventuali enti incaricati inseriscono i dati delle verifiche della conformità delle carcasse e delle cosce al macello nella Banca dati vigilanza che sono messi a disposizione dell'ANAS e del CREA.

2. Al fine della verifica dell'effettiva attitudine alle produzioni DOP e IGP degli «Altri tipi genetici» della lista di cui all'art. 2, su richiesta del MIPAAF, il CREA-ZA organizza prove sperimentali con suini di tipo genetico accertato che verranno seguiti dallo svezzamento degli animali alla fine della stagionatura dei relativi prodotti. Eventuali esiti negativi di tali prove determinano il riesame del tipo genetico interessato.

3. Al fine di assicurare la necessaria diffusione delle attività di cui ai commi precedenti, il Ministero redige, con cadenza almeno biennale, uno specifico rapporto di monitoraggio.

#### Art. 6.

##### *Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


2. I costi dell'istruttoria per la valutazione di cui al precedente art. 3 sono a totale carico degli enti selezionatori o ibridatori richiedenti.

3. Il tariffario, calcolato sulla base dei costi effettivi, è predisposto annualmente e reso pubblico nel sito internet di ANAS, e tiene conto degli oneri derivanti sia dall'attività di competenza ANAS sia dall'attività di competenza CREA-ZA.


Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2019


*Il Ministro:* BELLANOVA



<b>Disciplinari che utilizzano quale materia prima tagli in provenienza dal “suino pesante”</b>		
<b>Disciplinari:</b>	<b>Regolamento di riconoscimento</b>	<b>Pubblicazione Regolamento riconoscimento</b>
<b>Capocollo di Calabria DOP</b>	Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20.01.1998	L 15/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21.01.1998
<b>Ciauscolo IGP</b>	Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009	L 207/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 11.8.2009
<b>Coppa di Parma IGP</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della commissione del 31.10.2011	L 289/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 08.11.2011
<b>Coppa Piacentina DOP</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02. 07. 1996
<b>Crudo di Cuneo</b>	Regolamento (UE) n. 1239/2009 della Commissione del 15.12.2009	L 332/50 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.12.2009
<b>Culatello di Zibello</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02.07.1996
<b>Finocchiona</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione del 22.4.2015	L 104/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23.04.2015
<b>Lucanica di Picerno</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione del 22.10.2018 indicazioni geografiche protette	L 270/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29.10.2018
<b>Pancetta di Calabria</b>	Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20.01.1998	L 15/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21.01. 1998
<b>Pancetta Piacentina</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02.07.1996
<b>Prosciutto Amatriciano</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 731/2011 della Commissione del 22 .07.2011	L 195/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27.07.2011
<b>Prosciutto di Carpegna</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02.07. 1996
<b>Prosciutto di Modena</b>	Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12.06.1996	L 148/ 1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 .06. 1996.
<b>Prosciutto di Norcia</b>	Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12.06.1997	L 156/5 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13.06. 1997
<b>Prosciutto di Parma</b>	Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12.06.1996	L 148/ 1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 .06.1996
<b>Prosciutto di San Daniele</b>	Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12.06.1996	L 148/ 1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 .06. 1996



<b>Disciplinari:</b>	<b>Regolamento di riconoscimento</b>	<b>Pubblicazione Regolamento riconoscimento</b>
<b>Prosciutto di Sauris</b>	Regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19.4.2010	L 98/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20.4.2010
<b>Prosciutto Toscano</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02.07.1996
<b>Prosciutto Veneto Berico-Euganeo</b>	Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12.06.1996	L 148/ 1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 .06. 1996.
<b>Salame Brianza</b>	Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12.06.1996	L 148/ 1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 .06. 1996
<b>Salame Cremona</b>	Regolamento (CE) n. 1362/2007 della Commissione del 22.11.2007	L 305/3 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23.11.2007
<b>Salame d'oca di Mortara</b>	Regolamento (CE) n. 1165/2004 della Commissione del 24.06.2004	L 224/16 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25.06.2004
<b>Salame Piacentino</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02. 07. 96
<b>Salame Piemonte</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1161 della Commissione del 2.7.2015	L 188/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16.07.2015
<b>Salame S. Angelo</b>	Regolamento (CE) n. 944/2008 della Commissione del 25.09.2008	L 258/54 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26.09.2008
<b>Salame Felino</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5.3.2013	L 62/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 06.03.2013
<b>Salamini italiani alla cacciatora</b>	Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione del 7.9.2001	L 240/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 08.09.2001
<b>Salsiccia di Calabria</b>	Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20.01.1998	L 15/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21. 01.1998
<b>Soppressata di Calabria</b>	Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20.01.1998	L 15/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21. 01.1998
<b>Sopressa Vicentina</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02.07. 1996
<b>Jambon de Bosses</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02.07. 1996
<b>Valle d'Aosta Lard d'Arnad</b>	Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1.7.1996	L 163/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 02. 07.1996.



REQUISITI DI CONFORMITÀ DEL TIPO GENETICO IMPIEGATO  
PER LA RIPRODUZIONE DEI SUINI UTILIZZATI NEL CIRCUITO DELLE DOP

1. Richiesta valutazione tipi genetici.

Gli enti selezionatori e/o ibridatori interessati all'iscrizione di uno o più tipi genetici nella lista degli «altri tipi genetici ammessi» presentano la richiesta tramite pec ad ANAS, allegando le informazioni riportate nelle Schede 1 e 2.

La richiesta deve essere presentata sia per i nuovi tipi genetici che si intende introdurre nel circuito DOP sia per i tipi genetici già in uso nel circuito DOP alla data di pubblicazione del presente decreto. Per tipo genetico già in uso si intende un tipo genetico presente negli elenchi pubblicati dagli organismi di controllo, precedentemente alla data del presente decreto. La richiesta di valutazione di un tipo genetico in uso deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020. La mancata presentazione della richiesta entro il predetto termine determina l'esclusione del tipo genetico dal circuito DOP.

2. Procedura di valutazione.

Le informazioni considerate sono le seguenti:

- finalità del programma del tipo genetico (Scheda 1);
- informazioni per ognuna delle razze o delle linee di fondazione utilizzate nella costituzione del tipo genetico (Scheda 2);
- informazioni aggiuntive eventualmente fornite dall'ente richiedente;
- comunicazione commerciale diffusa dal produttore in Italia e all'estero;
- esistenza di tipi genetici analoghi o assimilabili commercializzati per la macellazione a pesi leggeri ovvero già dichiarati non conformi in precedenza ancorché con diverse denominazioni;
- informazioni riguardanti il tipo genetico eventualmente conservate nell'ambito dell'attività dell'albo nazionale registri suini riproduttori ibridi.

La valutazione si basa sulla verifica degli obiettivi del programma genetico, che deve prevedere direttamente o indirettamente almeno i seguenti:

- mantenere od aumentare il grasso di copertura;
- mantenere o migliorare l'attitudine della carne alla stagionatura.


I dati contenuti nelle Schede 1 e 2 sono elaborati per verificare la coerenza interna dei dati forniti nonché la stima del progresso genetico per i due caratteri dirimenti: spessore del lardo e qualità della carne per la stagionatura.

La valutazione delle compatibilità, pertanto, si basa sui risultati della elaborazione dei dati dichiarati dagli enti selezionatori e/o ibridatori circa i caratteri selezionati, la relativa importanza attribuita a ciascuno, e le relazioni biologiche (correlazioni genetiche) tra i caratteri stessi, così come reperibili in letteratura.

L'elaborazione dei predetti dati consente, pertanto, di stimare in modo oggettivo il progresso genetico atteso per ogni carattere e quindi di verificare se la direzione della selezione del tipo genetico esaminato sia compatibile con le finalità del miglioramento delle tre razze tradizionali di riferimento del Libro genealogico italiano ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti DOP.

L'accertamento di condizioni non veritiere o parzialmente non veritiere o di rappresentazioni falsate della realtà, indimostrate o contraddette da altre documentazioni ufficiali acquisite in corso di istruttoria, determina l'esito negativo della valutazione.

La mancata produzione di documenti o informazioni richiesti in corso di istruttoria e necessari per la procedura di valutazione è condizione sufficiente per determinare l'esito negativo della valutazione stessa.



**SCHEDA 1**  
**FINALITA' DEL PROGRAMMA GENETICO**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Sede sociale \_\_\_\_\_

Riconoscimento, ai sensi dell'art 4 del Reg. UE 2016/1012 del 8 giugno 2016, da parte dell'Autorità competente Paese UE \_\_\_\_\_, come riportato nell'elenco degli Enti selezionatori ed ibridatori, di cui al Reg. di Esecuzione UE 2017/716 della Commissione del 10 aprile 2017

Riconoscimento Paese terzo \_\_\_\_\_, come riportato nell'elenco degli Organismi di allevamento di cui all'art. 34 del Reg. 2016/1012 del 8 giugno 2016, in qualità di:

- Ente selezionatore            I\_I
- Ente ibridatore                I\_I
- Organismo di allevamento   I\_I

Nome tipo genetico (razza, linea, incrocio)

\_\_\_\_\_

Territorio geografico attuazione del programma genetico

\_\_\_\_\_

Descrizione dello schema di ibridazione, nel caso di incrocio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


Si uniscono n. \_\_\_\_\_ Schede 2 (una nel caso di razza pura o linea pura, una per ciascuna razza o linea pura impiegate come linee di fondazione nel caso di incrocio)

Le informazioni rese con la presente Scheda 1 e quelle delle lettere A, B, C della Scheda 2 sono pubbliche e possono essere divulgate.

Rilasciata in \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

RESPONSABILE ENTE RICHIEDENTE

Nome, Firma, Timbro



**SCHEDA 2**

Nome della razza o linea di fondazione \_\_\_\_\_

Ente che attua il programma genetico autorizzato, ai sensi dell'art 8 del Reg. UE 2016/1012 o Organismo di allevamento, se Paese terzo \_\_\_\_\_


	INFORMAZIONI tipologia	ORDINE decrescente	DESCRIZIONE	DIREZIONE Aumento + Diminuzione - Vincolo =
A	OBIETTIVI SELEZIONE I primi cinque in ordine decrescente e direzione della selezione	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
B	CRITERI SELEZIONE Caratteri (misure) corrispondenti agli obiettivi sopra indicati e direzione della loro selezione	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
C	VALORE FENOTIPICO MEDIO CARATTERI SOPRA ELENCATI Peso medio vivo della partita dei suini Kg 160 ± 10% o indicare peso vivo a cui si riferiscono i dati fenotipici Kg _____	1		
		2		
		3		
		4		
		5		

D	PESI ECONOMICI ATTRIBUITI AI DIVERSI CARATTERI NELLA VALUTAZIONE GENETICA	C	PROGRESSO GENETICO ANNUALE ATTESO PER CIASCUN CARATTERE ELENCATO
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Rilasciata in \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

RESPONSABILE ENTE CHE ATTUA PROGRAMMA GENETICO

Nome, Firma, Timbro



## BANCA DATI RIPRODUTTORI - BDR CIRCUITO DOP E IGP

La Banca dati riproduttori - BDR gestita dal Sistema informativo agricolo nazione - SIAN del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero si avvale di ANAS, in qualità di ente selezionatore della specie suina ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018, come terminale di collezione e verifica dei dati.

La Banca dati conserva i dati identificati e le informazioni sul DNA dei verri utilizzati nei centri di raccolta del materiale seminale e negli allevamenti aderenti al circuito DOP e IGP.

Gli enti selezionatori ed ibridatori, che producono i maschi riproduttori destinati a generare i suini del circuito DOP e IGP, devono fornire per ogni singolo verro i seguenti dati: nome del tipo genetico, identificativo e data nascita del verro, numero del certificato zootecnico, dati del pannello DNA Microsatelliti secondo lo standard ISAG *International society of animal genetics* accertati mediante analisi presso un laboratorio accreditato.

L'avvenuto deposito delle predette informazioni è confermato dal rilascio da parte della BDR all'ente interessato di un attestato di deposito.

L'accesso alle informazioni conservate in BDR è riservato agli organismi di controllo competenti, per permettere la verifica dell'identità dei verri o della paternità dei suini, delle carni e dei prosciutti stagionati.

19A07947

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### BANCA D'ITALIA

DELIBERA 5 dicembre 2019.

**Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.**

### LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia («TUB») e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE («MiFID2») e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR») e successive modificazioni;

Vista la direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE («CRD4») e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari («UCITS») e successive modificazioni;


Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 («AIFMD») e successive modificazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visti gli orientamenti sulla *governance* interna dell'Autorità bancaria europea del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11);

Viste le raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in *cloud* emanate dall'Autorità bancaria europea del 28 marzo 2018 (EBA/REC/2017/03);

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della MiFID2 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del MIFIR;



Visto il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 («regolamento congiunto») e successive modificazioni;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;

Visto il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Vista la delibera della Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 con cui è stato adottato il regolamento recante di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari («Regolamento Intermediari»);

Considerata la necessità di adeguare la disciplina nazionale alla MiFID2, ai relativi atti delegati, alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'ABE, nonché alle previsioni nazionali di recepimento recate dal decreto legislativo n. 129/2017 nelle materie assegnate alla competenza esclusiva della Banca d'Italia;

Considerata altresì la necessità di attuare il riparto di competenze regolamentari tra la Banca d'Italia e la Consob delineato dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del TUF;

Considerato opportuno, ai fini dell'attuazione delle citate norme europee, un riordino del quadro regolamentare attraverso l'emanazione, per le materie di competenza della Banca d'Italia, di un nuovo regolamento in materia di governo societario, remunerazioni, controlli interni, deposito e sub-deposito di beni della clientela ed esternalizzazione per gli intermediari che prestano i servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;

Considerato che, per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, le disposizioni attualmente contenute nel regolamento congiunto che, in base al riparto di competenze regolamentari delineato dal medesimo decreto legislativo, attengono a materie della disciplina rimesse all'esclusiva competenza regolamentare della Banca d'Italia non sono più applicabili dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Considerata altresì l'esigenza di stabilire una disciplina transitoria con riguardo ad alcuni aspetti della disciplina di *governance* degli intermediari che prestano servizi di investimento e dei gestori, di esternalizzazione a fornitori di servizi in *cloud* e di deposito e sub-deposito dei beni dei clienti;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta alla Parte I del documento di consultazione avente a oggetto le disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR, pubblicato il 23 agosto 2018;

Sentita la Consob ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF;

Acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

*Adozione del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF*

1. È adottato l'allegato regolamento recante norme di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Il regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si applica a partire dal giorno della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si conformano a quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15, 35, 36, 37 e 38 del medesimo regolamento, nonché dalle norme che dispongono l'applicazione degli orientamenti sulla *governance* interna dell'Autorità bancaria europea del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11) entro il 31 marzo 2020 oppure, ove l'adeguamento a tali norme richieda modifiche statutarie, al più tardi a partire dalla data di approvazione del bilancio 2019 da parte dell'assemblea.

3. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 che alla data di entrata in vigore hanno in corso contratti di esternalizzazione a fornitori di servizi in *cloud* adeguano il contratto a quanto previsto dall'art. 18 e dall'art. 32, comma 2, secondo alinea, del medesimo regolamento in occasione del primo rinnovo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

4. Fino all'emanazione della normativa di attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB, i destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 definiscono nei propri statuti - nei termini indicati al comma 2 - un'unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l'effettiva applicazione.

5. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 trasmettono per la prima volta la relazione prevista dall'art. 23, comma 7, del medesimo regolamento con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.


6. Fino al completamento dei procedimenti di autorizzazione previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, i riferimenti al depositario centrale della Parte 3 del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si intendono riferiti alla società di gestione accentrata.

7. Il Titolo V del regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, è abrogato.

8. La presente delibera è pubblicata sul sito web della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2019

*Il Governatore: Visco*



**REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA****DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETT. B) E C-BIS), DEL TUF****INDICE****PARTE 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 - Fonti normative

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

**PARTE 2 – GOVERNO SOCIETARIO, REMUNERAZIONI E CONTROLLI INTERNI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO****Titolo I – Disposizioni generali**

Articolo 4 - Definizioni

Articolo 5 - Ambito di applicazione

Articolo 6 - Requisiti generali di organizzazione

Articolo 7 - Principi di governo societario

**Titolo II – Governo societario*****Capo I – Ruolo degli organi sociali***

Articolo 8 - Organo con funzione di supervisione strategica

Articolo 9 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Articolo 10 - Organo con funzione di gestione

Articolo 11 - Organo con funzioni di controllo

Articolo 12 - Autovalutazione degli organi

***Capo II – Composizione e nomina degli organi sociali***

Articolo 13 - Composizione degli organi sociali

Articolo 14 - Comitati endo-consiliari


Articolo 15 - Ruolo del Presidente

**Titolo III – Sistema dei controlli interni e funzioni aziendali di controllo**

Articolo 16 – Sistema dei controlli interni e istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna

**Titolo IV – Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione**

Articolo 17 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione



**Titolo V – Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti**

Articolo 18 - Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti

**Titolo VI – Continuità dell'attività**

Articolo 19 - Continuità dell'attività

**PARTE 3 – DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI BENI DEI CLIENTI****Titolo I – Disposizioni di carattere generale, ambito di applicazione, fonti normative, definizioni**

Articolo 20 - Disposizioni generali e ambito di applicazione

Articolo 21 - Fonti normative

Articolo 22 - Definizioni

**Titolo II – Deposito e sub-deposito**

Articolo 23 - Evidenze presso l'intermediario e obblighi informativi

Articolo 24 - Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario

Articolo 25 - Sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti

Articolo 26 - Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti

Articolo 27 - Selezione dei depositari e dei sub-depositari

Articolo 28 - Intermediari che non possono detenere beni dei clienti

Articolo 29 - Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti

Articolo 30 - Agenti di cambio

**PARTE 4 – SGR, SICAV E SICAF****Titolo I - Disposizioni generali**

Articolo 31 - Definizioni

Articolo 32 - Ambito di applicazione

**Titolo II – Sistema organizzativo e governo societario**

Articolo 33 - Requisiti generali di organizzazione

Articolo 34 - Organi sociali


Articolo 35 - Autovalutazione degli organi sociali

Articolo 36 - Composizione degli organi sociali

Articolo 37 - Comitati endo-consiliari

Articolo 38 - Ruolo del Presidente

Articolo 39 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni



**Titolo III – Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione**

Articolo 40 - Disposizioni generali

Articolo 41 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Articolo 42 - Ruolo degli organi sociali

Articolo 43 - Criterio di proporzionalità

Articolo 44 - Comitato remunerazioni

Articolo 45 - Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

**Titolo IV – Funzioni aziendali di controllo**

Articolo 46 - Funzione di gestione del rischio

Articolo 47 - Funzione di controllo della conformità

Articolo 48 - Funzione di revisione interna

Articolo 49 - Funzioni aziendali di controllo e principio di proporzionalità

**Titolo V – Delega**

Articolo 50 - Principi generali

Articolo 51 - Ragioni obiettive per la delega

Articolo 52 - Caratteristiche del delegato

Articolo 53 - Delega della gestione del portafoglio o del rischio

Articolo 54 - Vigilanza efficace

Articolo 55 - Sub-delega

Articolo 56 - Società fantasma

Articolo 57 - Conflitti di interesse

**Titolo VI – Rapporti con distributori, consulenti, *prime broker* e controparti**

Articolo 58 - Rapporti con distributori, consulenti, *prime broker* e controparti


**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1** – COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DI STIPULARE ACCORDI DI *OUTSOURCING*

**ALLEGATO 2** – POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI GESTORI

**ALLEGATO 3** – BENI DEI CLIENTI DETENUTI DAGLI AGENTI DI CAMBIO

**ALLEGATO 4** – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI



## PARTE 1

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### Articolo 1


##### (Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 4-*undecies*, 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), e 201, comma 12, del TUF.


#### Articolo 2

##### (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  1. “Circolare n. 285/2013”: la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
  2. “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati o sono offerti servizi e attività di investimento e servizi accessori;
  3. “componenti esecutivi”: *i*) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa; *ii*) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nell’intermediario, cioè hanno l’incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l’assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all’organo collegiale sull’attività svolta; *iii*) i consiglieri che rivestono le cariche *sub i*) o gli incarichi *sub ii*) in qualsiasi società del gruppo bancario, del gruppo di SIM o del gruppo finanziario;
  4. “esternalizzazione”: l’esternalizzazione come definita dall’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017;
  5. “funzioni aziendali di controllo”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);
  6. “gruppo bancario”: il gruppo bancario come definito dall’articolo 60 del TUB;
  7. “gruppo di SIM”: il gruppo composto alternativamente: *i*) dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento, nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; *ii*) dalla società finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento, nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 del TUB;



8. “gruppo finanziario”: il gruppo finanziario, come definito al par. 3 della Sez. I, Cap. II, Titolo I, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
9. “organo con funzione di controllo”: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
10. “organo con funzione di gestione”: l’organo sociale o i componenti di esso ai quali – ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l’attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
11. “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo sociale a cui – ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società);
12. “organi sociali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
13. “Orientamenti dell’EBA in materia di *governance* interna”: gli Orientamenti sulla *governance* interna della *European Banking Authority* del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11);
14. “Raccomandazioni dell’EBA”: le Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in *cloud* emanate dalla *European Banking Authority* del 28 marzo 2018 (EBA/REC/2017/03);
15. “Regolamento 565/2017”: il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
16. “servizi accessori”: i servizi di cui all’articolo 1, comma 6, del TUF;
17. “servizi *cloud*”: i servizi forniti tramite *cloud computing*, ossia un modello che consente l’accesso in rete diffuso, conveniente e su richiesta a un gruppo condiviso di risorse informatiche configurabili (ad esempio reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che possono essere forniti e messi a disposizione rapidamente con un minimo di attività gestionale o di interazione con il fornitore del servizio;
18. “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all’articolo 1, comma 5, del TUF, come anche individuati nell’Allegato I, Sezione A, del TUF, anche quando prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza;
19. “sistema di gestione del rischio dell’impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l’individuazione, l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi a cui l’intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato;
20. “sistema dei controlli”: l’insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell’attuazione delle strategie e politiche aziendali, all’efficienza e




all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;

21. "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e attività di investimento e/o servizi accessori;
  22. "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;
  23. "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;
2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.

### Articolo 3

#### (Principi generali)

1. I destinatari del presente regolamento, come identificati dalle Parti 2, 3 e 4, si dotano di un sistema organizzativo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento. Essi assicurano l'unitarietà e l'idoneità del sistema organizzativo, anche in termini di trasparenza e funzionalità della complessiva struttura aziendale, tenuto conto delle disposizioni europee e nazionali applicabili alla prestazione di servizi e attività di investimento, di servizi accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio.
2. Nel caso di gruppo bancario, di SIM o finanziario, la società capogruppo assicura, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva del sistema organizzativo di gruppo, con particolare riguardo all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.
4. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Consob in attuazione del TUF o di altre disposizioni di legge applicabili ai destinatari del presente regolamento.



## PARTE 2

### GOVERNO SOCIETARIO, REMUNERAZIONI E CONTROLLI INTERNI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

#### Titolo I

##### *Disposizioni generali*

#### Articolo 4

##### **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente Parte, si intende per:
  - “agenti di cambio”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 201, comma 7, del TUF;
  - “banca”: la banca e la società capogruppo di un gruppo bancario e, per quanto applicabile, la succursale di una banca di paesi terzi stabilita in Italia;
  - “Bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001;
  - “CRR”: il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
  - “funzioni operative essenziali o importanti”: le funzioni operativi definite dall’articolo 30 del Regolamento 565/2017;
  - “intermediari”: le SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio;
  - “intermediario di maggiori dimensioni”: l’intermediario appartenente alla prima delle macro-categorie individuate dalla Circolare della Banca d’Italia n. 269 del 7 maggio 2008 (“Guida per l’attività di vigilanza”), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1, l’intermediario con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, nonché l’intermediario che è controllato da una società le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero e che presta i servizi di cui all’Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), del TUF;
  - “intermediario finanziario”: gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB o la società capogruppo di un gruppo finanziario;
  - “SIM”: la SIM o la società capogruppo di un gruppo di SIM e, per quanto applicabile, la succursale di un’impresa di investimento di paesi terzi stabilita in Italia.
2. Gli articoli del Regolamento 565/2017 che menzionano “l’organo di gestione” e “l’alta dirigenza” si intendono riferiti, rispettivamente, all’organo con funzione di supervisione strategica e all’organo con funzione di gestione, come definiti all’articolo 2, comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in



coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.

## **Articolo 5**

### **(Ambito di applicazione)**

1. La presente Parte si applica agli intermediari, ad eccezione del Titolo IV, che si applica solo alle SIM.
2. Fermo restando quanto previsto da disposizioni europee direttamente applicabili, nelle materie di cui ai Titoli I, II, III, IV e VI e all'articolo 18, comma 4, del Titolo V, le banche, Bancoposta e gli intermediari finanziari applicano integralmente, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB o di altre norme che disciplinano i medesimi intermediari.

## **Articolo 6**

### **(Requisiti generali di organizzazione)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari adottano, applicano e mantengono solidi dispositivi di governo societario, idonei meccanismi di controllo interno, un efficace sistema di gestione del rischio e di continuità dell'attività. Per le medesime finalità, i requisiti organizzativi degli intermediari sono altresì disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento 565/2017.
2. Gli intermediari applicano il Titolo III, Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.

## **Articolo 7**

### **(Principi di governo societario)**

1. Gli intermediari:
  - a) definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;
  - b) adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo sociale di due o più funzioni (di supervisione strategica, di gestione, di controllo);
  - c) assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti;
  - d) predispongono adeguati flussi informativi, in modo da assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi. A tal fine, individuano e formalizzano prassi operative in tema di procedure di convocazione degli organi sociali, periodicità delle riunioni e partecipazioni alle stesse, che garantiscano effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati;



- e) realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che le competenze tecniche dei componenti degli organi sociali, nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali;
- f) sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attività svolta e delle loro modalità di gestione, anche tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell'intermediario. A tal fine, gli intermediari applicano il Titolo IV, Sezione 9, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna;
- g) adottano elevati *standard* di condotta, eventualmente attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e assicurano che il personale sia pienamente consapevole delle conseguenze del mancato rispetto di questi *standard*. A tal fine gli intermediari applicano il Titolo IV, Sezione 10, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.

2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

## Titolo II

### *Governo societario*


#### Capo I – Ruolo degli organi sociali

#### Articolo 8

##### (Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e approva, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione della situazione aziendale:

- a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'intermediario e ne approva il modello di *business*;
- b) i profili e i livelli di rischio e le relative soglie di tolleranza;
- c) le politiche aziendali, incluse quelle in materia di:
  - i) esternalizzazione di funzioni aziendali, anche applicando quanto previsto dal Titolo III, Sezione 8, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna;
  - ii) sistema di gestione del rischio;
  - iii) continuità operativa;
  - iv) gestione dei conflitti di interesse, anche applicando quanto previsto dal Titolo IV, Sezione 12, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna;



- d) promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici e l'efficacia dei dispositivi di governo societario aziendale e assume i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze;
- e) approva i processi relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza, in conformità con la tolleranza al rischio dell'intermediario e con le caratteristiche ed esigenze dei clienti, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di adeguate prove di *stress*;
- f) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità e i flussi informativi tra queste e gli altri organi sociali; sentito l'organo con funzione di controllo, nomina e, motivandone le ragioni, revoca i responsabili delle funzioni aziendali di controllo; verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- g) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità, definendo le conoscenze e le competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e i dispositivi per la prestazione di servizi e attività di investimento da parte dell'intermediario, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti gli obblighi che esso deve rispettare;
- h) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- i) assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi;
- j) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione dell'intermediario;
- k) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*).

### **Articolo 9**

#### **(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)**

1. L'organo con funzione di supervisione strategica approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni, secondo quanto previsto dall'Allegato 4.

### **Articolo 10**

#### **(Organo con funzione di gestione)**

1. L'organo con funzione di gestione:
  - a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;



- b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
- c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
- e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- f) controlla l'operato del personale che è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti, e che ne risponde allo stesso organo con funzione di gestione.

### **Articolo 11**

#### **(Organo con funzioni di controllo)**

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

### **Articolo 12**

#### **(Autovalutazione degli organi)**


1. Gli organi con funzione di supervisione strategica, di controllo e, se collegiali, di gestione degli intermediari di maggiori dimensioni si sottopongono a un processo di autovalutazione, svolto almeno su base annuale, i cui esiti sono formalizzati in un apposito documento. Tale documento illustra almeno i risultati ottenuti dal processo di autovalutazione, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi, nonché le azioni correttive eventualmente necessarie.
2. Il processo di autovalutazione riguarda l'organo nel suo complesso e il contributo che i singoli componenti apportano ai suoi lavori; la valutazione è estesa ai comitati interni, se presenti.

## **Capo II – Composizione e nomina degli organi sociali**

### **Articolo 13**

#### **(Composizione degli organi sociali)**

1. La composizione degli organi sociali riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere.
2. I componenti degli organi sociali:



- a) sono pienamente consapevoli della struttura organizzativa e operativa dell'intermediario, dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere e delle conseguenti responsabilità;
- b) sono dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alla tipologia dei servizi prestati e alle caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario;
- c) possiedono competenze diffuse e opportunamente diversificate;
- d) fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, dedicano tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- e) indirizzano la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo dell'intermediario;
- f) operano con autonomia di giudizio.

3. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente: non sono consentiti riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non sono adottati dispositivi che rendano eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi sociali.

4. I componenti non esecutivi partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

5. Nell'organo con funzione di supervisione strategica è presente un numero adeguato di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza; essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. I consiglieri indipendenti possiedono professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.


6. Negli intermediari di maggiori dimensioni, almeno un quarto dei componenti possiede i requisiti di indipendenza. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR possono non nominare all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica alcun consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, a condizione che la scelta non comprometta il corretto funzionamento dell'organo. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in cui le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR si qualificano come intermediari di maggiori dimensioni ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

## Articolo 14

### (Comitati endo-consiliari)

1. Gli intermediari definiscono in modo chiaro la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove istituiti;



l'istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti.

2. Gli intermediari di maggiori dimensioni istituiscono all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica tre comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazioni".

3. Ai comitati istituiti ai sensi del comma 2, si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.1, lett. a), nonché, per quanto attiene ai comitati "rischi" e "remunerazioni", paragrafi 2.3.3 e 2.3.4.

4. Il comitato "nomine" svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei processi di: nomina o cooptazione dei consiglieri; autovalutazione degli organi sociali; verifica dell'idoneità dei componenti degli organi sociali. Nello svolgimento dei suoi compiti, esso tiene conto dell'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche fissando un obiettivo (*target*) in termini di quota di genere meno rappresentato, nonché di evitare che i processi decisionali del medesimo organo siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per l'intermediario. Il comitato "nomine" deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, possono non istituire i comitati:

- i) gli intermediari finanziari;
- ii) le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2), lett. b) e c), del CRR;
- iii) le SIM non quotate che appartengono a un gruppo bancario o di SIM, a condizione che la società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea li abbia istituiti e che questa tenga debitamente conto delle specificità della SIM controllata sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento.

## Articolo 15


### (Ruolo del Presidente)

1. Il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica promuove il buon funzionamento dell'organo, favorisce il confronto interno e assicura il bilanciamento dei poteri, si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e, ove presenti, dei comitati endo-consiliari.

2. Il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori dell'organo.

3. Al presidente dell'organo con funzioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2.

4. Si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione V, par. 2.2, lett. a) e



b).

5. Qualora negli intermediari sia istituita la carica di amministratore delegato, essa non può essere cumulata con quella di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica.


### Titolo III

#### *Sistema dei controlli interni e funzioni aziendali di controllo*

#### Articolo 16

##### **(Sistema dei controlli interni e istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna)**

1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, l'istituzione della funzione di controllo di conformità è disciplinata dall'articolo 22 del Regolamento 565/2017. La funzione di controllo di conformità alle norme presiede altresì alla gestione del rischio di non conformità a norme imperative (leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione con riguardo a tutta l'operatività aziendale.
3. La funzione di gestione del rischio è disciplinata dall'articolo 23 del Regolamento 565/2017.
4. La funzione di revisione interna è disciplinata dall'articolo 24 del Regolamento 565/2017.
5. Alla funzione di gestione del rischio e di revisione interna si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017.
6. Le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate sotto un profilo organizzativo.
7. I responsabili delle funzioni aziendali di controllo riferiscono direttamente agli organi sociali.
8. Il responsabile di funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con riferimento alla funzione di conformità alle norme, gli intermediari sono esentati dal requisito di cui al comma 6, se il suo rispetto non è proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati ed è comunque assicurata l'efficacia della funzione di conformità alle norme.
10. Fermo restando quanto previsto al comma 3, con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari sono esentati dal requisito di cui al comma 6 e, con riferimento alla funzione di gestione del rischio, dai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere d) e e), del Regolamento 565/2017, se il loro rispetto non è proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma di servizi prestati ed è comunque assicurata



l'efficacia della funzione di gestione del rischio.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 4, con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere d) e e) del Regolamento 565/2017, se il loro rispetto non è proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma di servizi prestati ed è comunque assicurata l'efficacia della funzione di revisione interna.

12. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e in coerenza con il principio di proporzionalità, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari applicano altresì quanto previsto dal Titolo V, Sezioni 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.

## Titolo IV

### *Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*

#### Articolo 17


##### **(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)**

1. Le SIM, ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate, applicano le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l'attività svolta, nonché avendo riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti. Esse osservano queste disposizioni secondo quanto stabilito per:

- a) le banche “di maggiori dimensioni e complessità operativa”, se appartenenti alla prima macro-categoria definita nella Guida per l'attività di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
- b) le banche “di minori dimensioni e complessità operativa”, se appartenenti alla quarta macro-categoria SREP;
- c) le banche “intermedie”, se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP.

2. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione definite dalla capogruppo.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR.




**Titolo V*****Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti*****Articolo 18****(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti)**

1. Gli intermediari, quando affidano a un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti adottano misure idonee per mitigare i rischi connessi.
2. L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti non deve ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alla Banca d'Italia e alla Consob di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.
3. L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti è disciplinata dagli articoli 30, 31 e 32 del Regolamento 565/2017.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*, gli intermediari applicano le Raccomandazioni dell'EBA del 28 marzo 2018. Gli intermediari trasmettono alla Banca d'Italia l'informativa prevista dalla Raccomandazione 4.2 almeno 30 giorni prima di conferire l'incarico.

**Titolo VI*****Continuità dell'attività*****Articolo 19****(Continuità dell'attività)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento 565/2017 e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli intermediari applicano quanto previsto dal Titolo VI degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.



## PARTE 3

### DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI BENI DEI CLIENTI

#### Titolo I

*Disposizioni di carattere generale, ambito di applicazione, fonti normative, definizioni*

#### Articolo 20

##### (Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento quando: ricevono in deposito i beni dei clienti; li depositano (disponibilità liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi; sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati ai clienti.

2. Le soluzioni organizzative e procedurali, la cui definizione puntuale è rimessa agli intermediari, sono adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, esse sono idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).

#### Articolo 21

##### (Fonti normative)

1. La materia è disciplinata dagli articoli 6, comma 1, lettera b), 22 e 201, comma 12, del TUF.

#### Articolo 22

##### (Definizioni)

1. Ai fini della presente Parte si definiscono:

- “beni”: le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari;
- “conto *omnibus*”: il conto, intestato all'intermediario, in cui sono depositati strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti;
- “depositari abilitati”: le banche centrali, le banche italiane, le banche comunitarie e le banche di paesi terzi;
- “depositari centrali di titoli o depositari centrali”: i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lett. *w-septies*), del TUF;



– “fondi del mercato monetario riconosciuti”: si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2009/65/CE ovvero quelli soggetti a vigilanza e autorizzati da un’ autorità di vigilanza a norma del diritto nazionale di uno Stato membro dell’UE, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il loro obiettivo di investimento principale è quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell’impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o il valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei proventi;
- b) ai fini del raggiungimento dell’obiettivo indicato alla lettera a), alternativamente:
  - i) investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata residua non superiore a 397 giorni, o con aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata, e con una durata media ponderata di 60 giorni;
  - ii) investono a titolo accessorio in depositi presso banche;
- c) rappresentano un investimento liquido e prevedono il rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta o il giorno successivo.

Uno strumento del mercato monetario è considerato di elevata qualità se il gestore svolge in proprio una valutazione documentata della loro qualità creditizia che consenta di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) registrate e vigilate dall’ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna tiene conto, tra l’altro, di questi rating;

– “intermediari”: i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del TUF, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e la società Poste italiane, Divisione Servizi di Bancoposta;

– “operazioni di finanziamento tramite titoli” si intendono le operazioni ai sensi dell’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) N. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.

## **Titolo II**


### ***Deposito e sub-deposito***

#### **Articolo 23**

##### **(Evidenze presso l’intermediario e obblighi informativi)**

1. L’intermediario istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti. Le evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati; esse indicano, se del caso, i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

2. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente ed essere utilizzabili per i controlli dell’audit interno. Esse sono riconciliate con regolarità, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento, con gli estratti conto prodotti dai depositari



e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario. Nelle evidenze dell'intermediario sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

3. Gli strumenti finanziari dei clienti depositati presso sub-depositari sono distinguibili da quelli dell'intermediario e del sub-depositario e iscritti in conti separati.

4. Le disponibilità liquide dei clienti sono depositate presso depositari abilitati in conti separati da quelli degli intermediari.

5. L'intermediario adotta misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

6. Gli intermediari tengono costantemente aggiornate le seguenti informazioni:


- a) conti interni e registrazioni che identificano tempestivamente i saldi delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari detenuti per ogni cliente;
- b) il soggetto presso cui le disponibilità liquide dei clienti sono detenute, i dati dettagliati riguardanti i conti in cui le disponibilità sono detenute e i relativi accordi;
- c) il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti, i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e i relativi accordi;
- d) informazioni dettagliate sui terzi che svolgono eventuali attività correlate ed esternalizzate nonché sulle eventuali attività esternalizzate;
- e) i soggetti chiave dell'intermediario coinvolti in processi connessi al deposito e al sub-deposito, compresi quelli che svolgono funzioni connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti;
- f) gli accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di compensazione e di garanzia.

7. Gli intermediari assicurano che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento trasmettono entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio alla Banca d'Italia una relazione annuale che illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della presente Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative.

## Articolo 24

### (Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario)

1. L'intermediario deposita, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dai clienti presso un depositario abilitato in conti intestati all'intermediario depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario. Le disponibilità liquide possono essere anche investite, previo consenso del cliente, in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, intestate all'intermediario, con l'indicazione che si tratta di intestazioni per conto di terzi. Prima di prestare il consenso, il cliente è informato delle specificità di questo investimento rispetto al deposito delle disponibilità liquide presso un depositario abilitato.



2. Il deposito delle disponibilità liquide dei clienti presso banche del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario o l'investimento in quote di fondi del mercato monetario gestiti da SGR del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario non può superare il 20 per cento dell'insieme delle disponibilità liquide dei clienti; questo limite può essere superato ove ciò risponda al principio di proporzionalità, in ragione della natura, della dimensione e della complessità operativa dell'intermediario, purché sia salvaguardata la sicurezza dei beni dei clienti. L'intermediario verifica il rispetto del limite e comunica tempestivamente eventuali superamenti alla Banca d'Italia.

3. Il presente articolo non si applica alle banche.

## Articolo 25

### (Sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti)

1. Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia il proprio consenso, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- depositari centrali di titoli o depositari centrali;
- depositari abilitati.

2. Nelle evidenze di cui all'articolo 23 relative a ciascun cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità.

3. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari dei clienti sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

4. L'intermediario depositante conserva i contratti stipulati con i sub-depositari.

## Articolo 26

### (Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti)

1. Gli intermediari non concludono accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati dal cliente e non utilizzano questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) il cliente ha prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
- b) gli strumenti finanziari sono utilizzati alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso.

2. Gli intermediari non concludono accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari sub-depositati presso terzi in conti omnibus e non utilizzano questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno, che in aggiunta alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non ricorra anche una delle seguenti condizioni:

- a) tutti i clienti i cui strumenti finanziari sono sub-depositati nel conto omnibus abbiano prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;




- b) l'intermediario ha procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei clienti che abbiano prestato il consenso.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'intermediario mantiene le evidenze contenenti i dati relativi al cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari dei clienti che hanno dato il loro consenso, anche per permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
4. Gli intermediari adottano misure adeguate per prevenire l'uso non autorizzato degli strumenti finanziari dei clienti per proprio conto o per conto di terzi e, se del caso, per porvi rimedio. In questo ambito:
- concludono accordi con i clienti sulle misure da adottare nel caso in cui il cliente non abbia abbastanza disponibilità sul suo conto alla data di regolamento, come il prestito dei titoli corrispondenti per conto del cliente o la chiusura delle posizioni;
  - monitorano attentamente la futura capacità di consegnare gli strumenti alla data di regolamento e mettono in atto misure correttive qualora ciò non fosse possibile;
  - monitorano attentamente e richiedono tempestivamente gli strumenti non consegnati in circolazione alla data di regolamento e successivamente.
5. Nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, l'intermediario adotta misure specifiche volte a garantire che per tutta la durata del prestito: i) il cessionario del titolo fornisce garanzie adeguate; ii) sussistono sistemi di monitoraggio dell'adeguatezza delle garanzie; iii) è mantenuto un valore delle garanzie coerente con quello degli strumenti finanziari dei clienti.

## Articolo 27

### (Selezione dei depositari e dei sub-depositari)

1. A eccezione del deposito presso banche centrali, l'intermediario seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari dei clienti sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Nell'effettuare la selezione l'intermediario valuta l'opportunità di effettuare il deposito presso due o più depositari. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, per riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità.
2. L'intermediario, se intende effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, sub-deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.
3. L'intermediario può sub-depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, solo se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- gli strumenti finanziari sono detenuti dall'intermediario per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari;



- b) la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel soggetto.

4. I commi 2 e 3 si applicano anche quando il sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti è stato delegato dal sub-depositario ad un altro soggetto.

## Articolo 28

### (Intermediari che non possono detenere beni dei clienti)

1. L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide dei clienti adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di questo divieto nella prestazione di servizi e attività di investimento cui è autorizzato.

2. Si assume in linea con quanto previsto dal comma 1 il modulo operativo caratterizzato dal ricorrere di tutte le seguenti condizioni:


- a) il cliente: *i)* apre, a proprio nome, un conto denominato in euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione di servizi e attività di investimento da parte dell'intermediario; *ii)* fornisce le disponibilità necessarie per la prestazione di servizi e attività di investimento; *iii)* rilascia all'intermediario una delega a effettuare operazioni a valere sui conti solo a fronte di specifici ordini impartiti da lui stesso ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio; *iv)* può disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, a eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione;
- b) la banca presso cui sono accesi i conti indicati alla lettera a) accerta, in virtù di accordi contrattuali, che ogni operazione che interessa il conto titoli trova contropartita nel conto denominato in euro e viceversa, a eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti. Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere, come nel caso del deposito di margini;
- c) quando il cliente intende estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario si impegna a confermare alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

3. Resta salva la possibilità per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello indicato al comma 2. In questo caso lo schema adottato è preventivamente comunicato alla Banca d'Italia.

## Articolo 29


### (Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti)

1. Gli intermediari designano un responsabile unico, con adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti. Nel rispetto del principio di proporzionalità, il responsabile designato può anche non essere unicamente preposto a questo compito.



**Articolo 30****(Agenti di cambio)**

1. Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono beni dei clienti:
  - a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate nell'Allegato 3 relative ai beni dei clienti;
  - b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di accertare, con cadenza almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte. A tal fine, la società di revisione provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi dai depositari o sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.
2. Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari dei clienti si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 28. A essi non si applicano le disposizioni previste dal comma 1.



## PARTE 4

### SGR, SICAV E SICAF

#### TITOLO I


#### *Disposizioni generali*

#### Articolo 31

#### (Definizioni)

1. Ai fini della presente Parte si intendono per:

- “delega”: la delega come disciplinata dal Regolamento 231/2013.
- “funzioni operative essenziali o importanti”: le funzioni operative per le quali un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente la capacità del gestore di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o previsti dalla disciplina di vigilanza; ovvero i risultati finanziari, la solidità o continuità della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; non sono considerate essenziali o importanti le funzioni previste dall’articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento 565/2017 con i necessari adattamenti;
- “gestori”: Sgr, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
- “gestori significativi”: i gestori individuati secondo le modalità indicate nell’Allegato 2, paragrafo 4;
- “gestori sottosoglia”: i gestori indicati all’articolo 35-*undecies* del TUF;
- “*prime broker*”: la banca, l’impresa di investimento o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offre servizi e attività di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo;
- “Regolamento 231/2013”: Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- “servizi”: i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato dall’articolo 38 del Regolamento 231/2013 e dal Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio.



**Articolo 32****(Ambito di applicazione)**

1. I gestori applicano:

- a) in relazione alla prestazione dei servizi, i Titoli II, III e IV della presente Parte;
- b) in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, i Titoli V e VI della presente Parte.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

- i requisiti generali di organizzazione e le funzioni aziendali di controllo sono altresì disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 27 del Regolamento 565/2017;
- l'esternalizzazione è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 18.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nella prestazione dei servizi, i gestori applicano l'articolo 16, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 18, comma 4, e l'articolo 19.

**Titolo II*****Sistema organizzativo e governo societario*****Articolo 33****(Requisiti generali di organizzazione)**

1. I gestori si dotano di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. A tal fine, essi:

- a) definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;
- b) adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo sociale di due o più funzioni;
- c) assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti;
- d) predispongono adeguati flussi informativi, in modo da assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi. A tal fine, individuano e formalizzano prassi operative in tema di procedure di convocazione degli organi sociali, periodicità delle riunioni e partecipazioni alle stesse, che garantiscano effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati;



- e) realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che le competenze tecniche dei componenti degli organi sociali, nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali.
  - f) sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attività svolta e delle loro modalità di gestione, anche tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell'intermediario;
  - g) adottano elevati *standard* di condotta, eventualmente attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e assicurano che il personale sia pienamente consapevole delle conseguenze del mancato rispetto di questi *standard*.
2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
3. I requisiti organizzativi dei gestori sono disciplinati altresì dagli articoli 22, 57, 59 e 60 del Regolamento 231/2013.

#### Articolo 34


##### (Organi sociali)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

- a) individua gli obiettivi e le strategie del gestore, definendo le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, sistema di gestione del rischio e continuità dell'attività, ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attività e promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione;
- b) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza;
- c) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace.

2. L'organo con funzione di gestione:

- a) attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica e ne verifica l'adeguatezza e l'efficace implementazione;
- b) cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- d) riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo di controllo periodicamente, e comunque almeno ogni due mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.



3. L'organo con funzione di controllo:

- a) esercita i compiti e dispone dei poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi;
- b) può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

4. I compiti e i poteri degli organi sociali sono altresì disciplinati dagli articoli 21 e 60 del Regolamento 231/2013.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, gli articoli del Regolamento 231/2013 che menzionano "l'organo di gestione" e "l'alta dirigenza", come definiti ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4, del medesimo Regolamento, si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica o all'organo con funzione di gestione, come definiti all'articolo 2, comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.

### **Articolo 35**

#### **(Autovalutazione degli organi sociali)**

1. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano l'articolo 12.

### **Articolo 36**

#### **(Composizione degli organi sociali)**

1. I gestori applicano l'articolo 13, commi da 1 a 4. I gestori diversi dai gestori sottosoglia applicano anche il comma 5 del medesimo articolo.


2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano altresì l'articolo 13, comma 6.

### **Articolo 37**

#### **(Comitati endo-consiliari)**

1. I gestori definiscono in modo chiaro la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove istituiti; l'istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti.

2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano:



- l’articolo 14, commi 2, 3 e 4, per quanto attiene ai comitati “rischi” e “nomine”; ai gestori significativi, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, si applica la deroga di cui al comma 5, punto *iii*), del medesimo articolo;
  - l’articolo 44 per quanto attiene al comitato “remunerazioni”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 3.
3. Il comma 2 non si applica ai gestori sottosoglia.

### **Articolo 38**

#### **(Ruolo del Presidente)**

1. I gestori applicano l’articolo 15, commi da 1 a 4. I gestori diversi dai gestori sottosoglia applicano anche il comma 5 del medesimo articolo.

### **Articolo 39**

#### **(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)**

1. I gestori applicano l’articolo 9.

## **Titolo III**

### *Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*

### **Articolo 40**

#### **(Disposizioni generali)**

1. Le disposizioni del presente Titolo e dell’Allegato 2 disciplinano gli obblighi dei gestori in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.
2. I gestori applicano le disposizioni del presente Titolo e dell’Allegato 2, ove compatibili, anche alle succursali e filiazioni estere, ovunque insediate.
3. Le disposizioni del presente Titolo e dell’Allegato 2 non si applicano ai gestori sottosoglia.

### **Articolo 41**

#### **(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)**

1. I gestori adottano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettono e promuovono una sana ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggiano un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, il regolamento, lo statuto o altri documenti costitutivi degli



OICVM e dei FIA gestiti. La politica di remunerazione e incentivazione è altresì coerente con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti. Le politiche e prassi di remunerazione riguardano sia la componente fissa sia quella variabile della remunerazione.

2. Le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione dei gestori di FIA sono altresì disciplinate dall'articolo 107 del Regolamento 231/2013.

#### **Articolo 42**

##### **(Ruolo degli organi sociali)**

1. L'organo con funzione di supervisione strategica elabora e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione e incentivazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale. L'organo con funzione di supervisione strategica assolve questi obblighi con il contributo dei consiglieri non esecutivi che hanno competenze in materia di gestione del rischio e di remunerazioni.

2. L'assemblea dei soci approva la politica di remunerazione e incentivazione nei casi previsti dall'Allegato 2 e secondo quanto ivi stabilito.

#### **Articolo 43**

##### **(Criterio di proporzionalità)**

1. I gestori elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie caratteristiche, la dimensione propria e quella degli OICVM e FIA gestiti, l'organizzazione interna, la natura, la portata e la complessità delle loro attività.


2. I gestori applicano, in conformità al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell'Allegato 2.

3. Per identificare il personale più rilevante, i gestori svolgono un'accurata valutazione, secondo quanto indicato nell'Allegato 2.

#### **Articolo 44**

##### **(Comitato remunerazioni)**

1. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero istituiscono – all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica – un comitato remunerazioni, a cui si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.1, lett. a), e a cui sono attribuiti i compiti individuati nell'Allegato 2.



2. I gestori, se appartenenti a un gruppo bancario o di SIM, possono non istituire il comitato remunerazioni, a condizione che: *a)* la società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea abbia istituito un comitato remunerazioni avente ruoli, responsabilità e composizione analoghi a quelli stabiliti dal presente regolamento; e *b)* la politica di remunerazione elaborata dalla società capogruppo tenga debitamente conto delle specificità del gestore sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento.
3. La deroga di cui al comma 2 non si applica in ogni caso ai gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero.
4. Nei gestori che non sono tenuti, ai sensi del presente articolo, a istituire un comitato remunerazioni, i compiti del comitato sono assolti dall'organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti.

#### **Articolo 45**

##### **(Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo)**

1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi è di norma fissa. La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale.
2. La remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo è esclusivamente fissa.
3. La remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della società soggetti al proprio controllo.
4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si applica quanto stabilito ai sensi dell'Allegato 2.


#### **Titolo IV**

##### ***Funzioni aziendali di controllo***

#### **Articolo 46**

##### **(Funzione di gestione del rischio)**

1. La funzione di gestione del rischio è disciplinata dagli articoli 39, 42 e 43 del Regolamento 231/2013.



**Articolo 47****(Funzione di controllo della conformità)**

1. L'istituzione della funzione di controllo della conformità è disciplinata dall'articolo 61 del Regolamento 231/2013. Questa disciplina si applica, *mutatis mutandis*, anche con riferimento all'osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM.

**Articolo 48****(Funzione di revisione interna)**

1. La funzione di revisione interna (*audit*) è disciplinata dall'articolo 62 del Regolamento 231/2013.

**Articolo 49****(Funzioni aziendali di controllo e principio di proporzionalità)**

1. Conformemente al principio di proporzionalità e se è costantemente assicurata l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli:

- a) le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità possono essere accentrate in un'unica funzione;
- b) la funzione di revisione interna può non essere istituita.


2. I gestori sottosoglia possono accentrare in un'unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di cui al comma 1.

**Titolo V*****Delega*****Articolo 50****(Principi generali)**

1. Il presente Titolo si applica alla delega di funzioni operative essenziali o importanti.

2. I principi generali in materia di delega di funzioni sono disciplinati dall'articolo 75 del Regolamento 231/2013. In ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni delegate con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. A tal fine il gestore adotta particolari cautele nel processo di selezione del delegato. Il gestore, inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti.

3. I gestori, che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti, ne informano preventivamente la Banca d'Italia secondo lo schema Allegato 1. Entro 30 giorni dalla data



di ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento amministrativo di divieto che si conclude nei successivi 60 giorni. Questo comma non si applica ai gestori sottosoglia.

4. La delega non ostacola l'effettiva supervisione del gestore sulle funzioni delegate, né compromette la sua capacità di agire nel miglior interesse degli OICR e dei clienti.
5. Il contratto di conferimento dell'incarico di gestione di OICR prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dal gestore delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. A questo fine i gestori conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega.
6. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

### **Articolo 51**

#### **(Ragioni obiettive per la delega)**

1. Il gestore è in grado di giustificare la complessiva struttura delle deleghe conferite a terzi sulla base di ragioni obiettive e documentabili. Le ragioni obiettive della delega sono indicate nell'articolo 76 del Regolamento 231/2013.

### **Articolo 52**

#### **(Caratteristiche del delegato)**

1. Il terzo delegato dispone di risorse ed esperienza sufficienti per eseguire i propri compiti e possiede requisiti di onorabilità adeguati. Le caratteristiche che deve possedere il delegato sono previste dall'articolo 77 del Regolamento 231/2013.

### **Articolo 53**

#### **(Delega della gestione del portafoglio o del rischio)**

1. La delega della gestione del portafoglio è conferita a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale. La delega è disciplinata dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del Regolamento 231/2013.
2. La delega della gestione del rischio può essere conferita, oltre che ai soggetti indicati nel comma 1, anche ai soggetti abilitati autorizzati alla prestazione dei servizi e attività di investimento e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.
3. I gestori sottosoglia possono conferire le deleghe della gestione del rischio anche a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2.



4. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio può essere conferita a un intermediario di un paese terzo. In questo caso, oltre ai criteri di cui al comma 1, è garantita la cooperazione fra la Banca d'Italia e la Consob e l'autorità di vigilanza dell'intermediario delegato. La delega è disciplinata dall'articolo 78, paragrafi 1 e 3, del Regolamento 231/2013.

#### **Articolo 54**

##### **(Vigilanza efficace)**

1. L'esternalizzazione non può pregiudicare in alcun modo l'esercizio di una vigilanza efficace da parte della Banca d'Italia e della Consob nei confronti del gestore. Le condizioni alle quali la delega è considerata tale da rendere impossibile una vigilanza efficace sono disciplinate dall'articolo 79 del Regolamento 231/2013.

#### **Articolo 55**

##### **(Sub-delega)**

1. Il soggetto delegato può subdelegare le funzioni che gli sono state delegate se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) il gestore ha fornito il previo consenso alla subdelega;
- b) il gestore ha informato preventivamente la Banca d'Italia;
- c) sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente Titolo per la delega.

2. Non è ammessa la subdelega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio:

- a) al depositario o a un delegato del depositario;
- b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che questo soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti d'interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati secondo quanto previsto ai sensi del Regolamento emanato dalla Consob recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari.

Il delegato riesamina costantemente i servizi forniti da ogni subdelegato.

3. Quando il subdelegato delega a sua volta una qualsiasi delle funzioni delegategli, si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni sulla delega.

4. Le modalità di espressione del consenso alla subdelega e i requisiti di notifica sono disciplinati dall'articolo 81 del Regolamento 231/2013.

#### **Articolo 56**

##### **(Società fantasma)**

5. Il gestore adotta e mantiene strutture, risorse e procedure adeguate per svolgere le attività per le quali è autorizzato in modo da non trasformarsi in una società fantasma.



6. Le situazioni nelle quali il gestore è ritenuto una società fantasma sono individuate, per i gestori di FIA, dall'articolo 82 del Regolamento 231/2013. Questa disposizione, ad eccezione del paragrafo 1, lettera d), si applica anche ai gestori di OICVM e ai gestori sottosoglia.

### **Articolo 57**

#### **(Conflitti di interesse)**

1. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può essere conferita al depositario o a un delegato del depositario.
2. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può nemmeno essere conferita a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti di interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai clienti. La disciplina di questi profili è contenuta nell'articolo 80 del Regolamento 231/2013.


### **Titolo VI**

#### ***Rapporti con distributori, consulenti, prime broker e controparti***

### **Articolo 58**

#### **(Rapporti con distributori, consulenti, prime broker e controparti)**

1. I gestori definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:
  - a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Questi aspetti – per il cui rispetto è assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – sono caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità e formalizzati in schemi organizzativi che consentono in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;
  - b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare al depositario per i compiti ad esso affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni.
2. Quando i gestori si avvalgono di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essi mantengono la capacità di valutare le indicazioni ricevute.
3. La selezione e designazione dei *prime broker* e delle controparti sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento 231/2013.



## ALLEGATO 1

### Comunicazione dell'intenzione di stipulare accordi di *outsourcing*

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali che si intendono affidare a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali;
- i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli *outsourcer*;
- le risorse utilizzate dagli *outsourcer* e dal gestore per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti;
- i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l'esternalizzazione previste dal presente regolamento.

Indicare le misure (*Level Service Agreements*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'*outsourcer* di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l'integrità dei dati.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, nel caso di esternalizzazione di servizi in *cloud*, la comunicazione contiene altresì le informazioni richieste dal par. 2 della Raccomandazione 4.2 dell'EBA.



## ALLEGATO 2

### Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione dei gestori

#### **Premessa**

La disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione contenuta nella Parte 4, Titolo III, e nel presente allegato è emanata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis*), numero 2), del TUF e dà attuazione alle direttive 2011/61/UE e 2014/91/UE e tiene conto degli orientamenti elaborati in sede europea, tra cui le linee guida dell'ESMA n. 2013/232 del 3 luglio 2013 in materia di sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA e le linee guida dell'ESMA n. 2016/411 del 31 marzo 2016 in materia di politiche retributive a norma della direttiva UCITS e AIFMD (*Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD*).

La disciplina dell'Unione Europea cui si dà attuazione reca principi e criteri specifici a cui i gestori si attengono al fine di assicurare, per i sistemi di remunerazione e incentivazione: coerenza con la strategia, gli obiettivi e i valori aziendali, gli interessi del gestore e degli OICVM e FIA gestiti o degli investitori; collegamento con i rischi; compatibilità con i livelli di capitale e liquidità; orientamento al medio-lungo termine; rispetto delle regole; prevenzione di possibili conflitti di interesse.

#### **1. Nozione di remunerazione**

Si considera “remunerazione” ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto dal gestore al proprio personale, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari – ivi comprese quote o azioni dell'OICVM o del FIA gestito – o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi.

Per “remunerazione variabile” si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla *performance* del gestore o degli OICVM e dei FIA, comunque misurata (es. risultati degli OICVM e dei FIA gestiti, risultati complessivi del gestore, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza). È escluso il pagamento del trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro. Sono remunerazione variabile anche: *i*) i “*carried interests*”, vale a dire le parti di utile di un OICVM o un FIA percepite dal personale per la gestione dell'OICVM o del FIA stesso <sup>(1)</sup>; *ii*) i “benefici pensionistici discrezionali”, intendendo per tali quelli accordati dal gestore a una persona o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dall'ente per la generalità del personale.

---

<sup>(1)</sup> Nella nozione di remunerazione non rientra invece la quota di utile *pro rata* attribuita ai membri del personale in ragione di eventuali investimenti da questi effettuati nell'OICVM o nel FIA, purché proporzionale all'effettiva percentuale di partecipazione all'OICVM o FIA e non superiore al ritorno riconosciuto agli altri investitori. Per una corretta applicazione della disciplina, i gestori devono quindi essere in grado di individuare chiaramente le quote di utile che eccedono l'utile *pro rata* degli investimenti e che si configurano come *carried interest*. Le presenti disposizioni perseguono esclusivamente le finalità previste dal Testo Unico della Finanza; in particolare, l'identificazione del *carried interest* è funzionale all'applicazione delle regole sui compensi, per la sana ed efficace gestione dei rischi nei gestori di OICVM e di FIA.



Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere esclusi i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale del gestore e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, la remunerazione non deve essere corrisposta tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni.

## 2. Nozione di personale

Si considerano "personale": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori del gestore; gli addetti alle reti distributive esterne.

Anche quando delega attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, il gestore garantisce che:

- a) il delegato sia soggetto a obblighi in materia di remunerazione equivalenti a quelli applicabili al gestore ai sensi della presente disciplina; o
- b) il contratto di conferimento dell'incarico contenga clausole tali da evitare possibili elusioni della presente normativa <sup>(2)</sup>.

Ai fini della lett. a), l'equivalenza con le regole applicabili al gestore ai sensi della presente disciplina si considera rispettata quando: *i*) il delegato è soggetto alle regole delle direttive 2013/36/UE (c.d. CRD), 2009/65/UE (c.d. UCITS) o 2011/61/UE (c.d. AIFMD) in materia di remunerazione; e *ii*) il personale più rilevante del delegato, individuato ai sensi della presente disciplina, è soggetto alle regole della CRD o della UCITS/AIFMD in materia di remunerazione.


## 3. Identificazione del "personale più rilevante"

La disciplina dettata dalla Parte 4, Titolo III, e dal presente allegato si applica a tutto il personale, come definito nel par. 2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 6.2, punti 3) e 4), 7.1 e 7.2, che si applicano al solo "personale più rilevante".

I gestori svolgono un'accurata valutazione per identificare il "personale più rilevante", ossia le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o dell'OICVM o del FIA. Questo processo si basa su una ricognizione e una valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte, deleghe operative, etc.), elementi essenziali per valutare la rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi. Il processo di identificazione del "personale più rilevante" consente di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio del gestore. Il processo di valutazione e i suoi esiti sono opportunamente motivati e formalizzati.

---

<sup>(2)</sup> Ad esempio, il contratto dovrebbe ricomprendere espressamente nella nozione di remunerazione, soggetta quindi alla presente disciplina, tutti i pagamenti eseguiti a favore del personale più rilevante del soggetto delegato a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio per conto del gestore.



Ai fini della presente disciplina, si considerano “personale più rilevante”, salvo prova contraria da parte del gestore, i seguenti soggetti:

- i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura giuridica, quali: gli amministratori, l'amministratore delegato, i *partners* esecutivi e non;
- ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, *marketing*, risorse umane) o aree geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo;
- iii) personale delle funzioni aziendali di controllo <sup>(3)</sup>;
- iv) altri soggetti che, individualmente o collettivamente (es. tavoli operativi per la gestione di portafogli), assumono rischi in modo significativo per il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti (“altri *risk takers*”). Per individuare questi soggetti i gestori fissano idonei criteri di rilevanza, quali, ad esempio, l'importo della remunerazione totale in valore assoluto, la possibilità di assumere posizioni di rischio per il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti, generare profitti o incidere sulla situazione patrimoniale degli OICVM e dei FIA e del gestore nel suo complesso <sup>(4)</sup>. A titolo esemplificativo, questa categoria potrebbe ricomprendere le persone addette alle vendite, i singoli *traders* e specifici *desk* di negoziazione.

Se la sua attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA gestiti, è incluso nella categoria di “personale più rilevante”:

- v) qualsiasi soggetto la cui remunerazione totale si collochi nella medesima fascia retributiva delle categorie *sub ii)* e *iv)* sopra indicate.


#### 4. Principio di proporzionalità

In applicazione del criterio di proporzionalità, i gestori osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, portata e complessità delle attività svolte, nonché al numero e alla dimensione degli OICVM e dei FIA gestiti <sup>(5)</sup>.

<sup>(3)</sup> Si fa riferimento alle funzioni di revisione interna, conformità, gestione dei rischi.

<sup>(4)</sup> Per valutare la rilevanza dell'incidenza sul profilo di rischio del gestore o dei suoi OICVM e FIA, è opportuno che il gestore tenga conto delle mansioni e delle responsabilità del personale; ad esempio, possono esserci casi di personale che non percepisce una remunerazione complessiva elevata, ma che ha comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA gestiti in forza delle particolari mansioni o responsabilità affidategli. I membri del personale amministrativo o gli addetti al supporto logistico che, data la natura delle loro mansioni, non hanno alcun collegamento con il profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA non dovrebbero essere considerati soggetti che assumono il rischio. Tuttavia, tale esclusione si applica soltanto al personale diverso da amministratori e DG, che devono essere inclusi tra il personale più rilevante. Ai fini dell'identificazione del “personale più rilevante” rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi 19 e 20 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

<sup>(5)</sup> Rilevano, in particolare: la tipologia, il numero e le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti e le altre attività eventualmente svolte (es. gestioni di portafogli, gestione di fondi pensione); l'ammontare delle masse eventualmente



Il gestore, tenendo conto di elementi specifici (es. categorie di personale a cui gli obblighi si riferiscono, caratteristiche del gestore e dei fondi gestiti), e in base a valutazioni opportunamente motivate e formalizzate, può non applicare le regole previste nei paragrafi 6.2, punti 3) e – fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti – 4), e 7.1, se ciò è coerente con il profilo di rischio, la propensione al rischio e la strategia del gestore e degli OICVM e dei FIA che esso gestisce. Questa possibilità non è ammessa per i gestori che sono significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività. Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro. Il patrimonio netto gestito è dato dalla somma dei patrimoni derivanti dalla gestione collettiva del risparmio e dalle gestioni di portafogli e dalla gestione di fondi pensione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 <sup>(6)</sup>.

Al fine di individuare le modalità di applicazione delle regole più rispondenti alle proprie caratteristiche, i gestori svolgono un'accurata valutazione; le scelte che ne discendono sono opportunamente motivate e formalizzate.

Il principio di proporzionalità si applica anche al processo di identificazione del “personale più rilevante” per le figure che non siano già puntualmente definite <sup>(7)</sup>.

## 5. Organi aziendali e funzioni di controllo

### 5.1. Ruolo dell'assemblea

Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- (i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock-option*) <sup>(8)</sup>;
- (iii) i criteri per la determinazione del compenso da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d.


---

gestite in delega o in convenzione; la circostanza che il gestore abbia azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero o che sia controllato da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero; la prossimità ai livelli dimensionali dei gestori significativi (quanto maggiore è l'ammontare del patrimonio gestito, tanto più stringente deve essere l'osservanza dell'intera disciplina); gli ulteriori indici di proporzionalità individuati nei paragrafi 29 e 30 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 25 e 26 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

<sup>(6)</sup> Le gestioni conferite in delega o in convenzione sono incluse nel calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegante o conferente; quelle effettuate in delega o in convenzione non rilevano invece ai fini del calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegato o conferitario, fermo restando quanto previsto dalla nota 5.

<sup>(7)</sup> Il criterio di proporzionalità trova applicazione per i soggetti che non sono univocamente identificati nel paragrafo 3, quali ad esempio i responsabili delle “principali” funzioni aziendali o aree geografiche.

<sup>(8)</sup> In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per i soli gestori non quotati (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.



*golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea<sup>(9)</sup>.

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea è sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione, il controllo svolto sulle medesime, le caratteristiche relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti, la conformità alla normativa applicabile, le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al *trend* del settore.

All'assemblea è inoltre assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa *ex post*), disaggregate per ruoli e funzioni<sup>(10)</sup>.

Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche i gestori che adottano il modello dualistico.

## 5.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato remunerazioni

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione delle categorie di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo 3 e assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive del gestore in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.


Il comitato remunerazioni è istituito nei casi previsti dalla Parte 4, Titolo III, art. 44<sup>(11)</sup>. Esso è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio del gestore e degli OICVM o dei FIA; al comitato partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di gestione del rischio e della liquidità<sup>(12)</sup>.

<sup>(9)</sup> Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

<sup>(10)</sup> Ad esempio: amministratori con incarichi esecutivi, amministratori con particolari incarichi, altri amministratori, DG, organi con funzioni di controllo, responsabili delle funzioni di controllo interno e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, altri *risk takers*.

<sup>(11)</sup> Per individuare i casi in cui è necessario istituire il comitato remunerazioni rilevano, tra l'altro, i criteri individuati nei paragrafi 54 e 55 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 56 e 57 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS. L'istituzione di un comitato remunerazioni nei gestori diversi da quelli significativi è considerata come una buona prassi.

<sup>(12)</sup> È opportuno che un numero adeguato di membri del comitato remunerazioni possieda conoscenze ed esperienza professionale in materia di gestione dei rischi e attività di controllo. Il comitato remunerazioni si avvale, ove opportuno, del supporto del *risk manager* e di esperti esterni per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti



Il comitato remunerazioni:

- ha compiti di proposta in materia di compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica, secondo quanto previsto dal presente paragrafo;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi del personale più rilevante;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a *test* retrospettivi;
- riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno;
- dedica particolare attenzione alla valutazione dei meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione:
  - a) tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi dei livelli di liquidità e delle attività gestite, e
  - b) sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del gestore e degli OICVM e dei FIA che gestisce e degli investitori;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea;
- per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni aziendali a tal fine rilevanti.

### 5.3. Funzioni aziendali

---

per tener conto di tutti i rischi assunti dal gestore, secondo metodologie coerenti con quelle che il gestore adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni. I componenti dell'organo con funzione di gestione non devono prendere parte alle riunioni del comitato quando si discute della loro remunerazione.



Le funzioni aziendali competenti (in particolare, quelle preposte alla gestione dei rischi, alla *compliance*, alle risorse umane, alla pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione.

Le funzioni aziendali di controllo del gestore collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze e – in materia di servizi e attività d’investimento eventualmente svolta – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d’Italia/Consob dell’8 marzo 2011, per assicurare l’adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate e il loro corretto funzionamento. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo avviene con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l’autonomia di giudizio delle funzioni stesse.

La funzione di controllo del rischio (*risk management*) valuta, tra l’altro, come la struttura della remunerazione variabile incida sul profilo di rischio del gestore, eventualmente valutando e convalidando i dati relativi all’aggiustamento per i rischi e partecipando a tal fine alle riunioni del comitato per le remunerazioni <sup>(13)</sup>.

La funzione di conformità (*compliance*) verifica, tra l’altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili al gestore, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

La funzione di revisione interna (*internal audit*) verifica, tra l’altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l’adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alle Autorità di vigilanza competenti. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell’assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica il gestore può avvalersi anche di soggetti esterni, purché ne sia assicurata l’indipendenza rispetto alla funzione di gestione.

#### 5.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

In conformità con quanto previsto nell’art. 45, commi 3 e 4, la remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa e di livello adeguato alle significative responsabilità e all’impegno connesso con il ruolo svolto. La remunerazione variabile non è collegata ai risultati economici; è invece ammissibile subordinare l’attribuzione della eventuale parte variabile (c.d. “*gate*”) a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.

Si richiamano i requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza che devono essere posseduti dai responsabili delle funzioni di controllo interno in conformità a quanto previsto dalla Parte 2, Titolo III, del presente regolamento.

---

<sup>(13)</sup> Cfr. nota 12.



## 6. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione

### 6.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e la componente variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche del gestore e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante" <sup>(14)</sup>. La parte fissa è sufficientemente elevata in modo da consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti. I gestori fissano *ex ante* limiti all'incidenza della parte variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare. Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell'assemblea e dell'organo di controllo.

In presenza di una maggiore incidenza della parte variabile su quella fissa, vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.2.


### 6.2. Struttura della componente variabile

La componente variabile rispetta i seguenti criteri.

1. La componente variabile è parametrata a indicatori di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti e misurata al netto dei rischi concernenti la loro operatività, in un orizzonte preferibilmente pluriennale (c.d. *ex ante risk-adjustment*) e tiene conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività e gli investimenti intrapresi <sup>(15)</sup>. Indipendentemente dalle modalità (*top-down* o *bottom-up*) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto anche di obiettivi qualitativi. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, devono essere chiari e predeterminati i criteri su cui si basano dette valutazioni e l'intero processo decisionale deve essere opportunamente esplicitato e documentato. La valutazione dei risultati è eseguita lungo un periodo di tempo (preferibilmente pluriennale) appropriato al ciclo di vita e/o di investimento degli OICVM o dei FIA gestiti o al periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori (c.d. periodo di valutazione o di *accrual*), in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati più a lungo

<sup>(14)</sup> Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sono: il tipo di investimento dell'OICVM o FIA; la qualità dei sistemi di misurazione della *performance* e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio del gestore, la remunerazione possa essere tutta o quasi tutta fissa.

<sup>(15)</sup> A titolo esemplificativo possono essere parametri quantitativi idonei il tasso di rendimento interno (TIR), l'EBITDA, il fattore alfa, i rendimenti assoluti e relativi, l'indice di *Sharpe* e attivi raccolti; si fa presente che profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve.



termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto dei rischi di investimento e della eventuale politica di rimborso <sup>(16)</sup>.

2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi generati per il gestore e per gli OICVM e FIA gestiti, dei loro risultati, di quelli dell'unità aziendale interessata e, ove possibile, di quelli individuali; i criteri, finanziari e non finanziari, usati per misurare i rischi e la *performance* sono, inoltre, il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo dipendente.
3. In funzione della struttura giuridica degli OICVM e FIA gestiti e dei loro regolamenti o documenti costitutivi, quando il totale degli OICVM o il totale dei FIA o la somma degli OICVM e dei FIA gestiti rappresenta almeno il 50% del portafoglio totale gestito dal gestore, una parte sostanziale della componente variabile, e in ogni caso almeno il 50%, è composta da quote o azioni degli OICVM o dei FIA gestiti o da una combinazione che tenga il più possibile conto della proporzione di essi, o da partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle quote o azioni oppure da altri strumenti non monetari equivalenti che siano altrettanto efficaci sul piano dell'allineamento degli incentivi <sup>(17)</sup>. Nel caso in cui il totale degli OICVM o il totale dei FIA o la somma degli OICVM e dei FIA gestiti dal gestore sia inferiore al 50% del portafoglio totale gestito dal gestore, il minimo del 50% non si applica; il gestore assicura comunque che una quota di remunerazione variabile sia corrisposta nei suddetti strumenti tenendo conto dell'incidenza del totale degli OICVM o del totale dei FIA o della somma di entrambi sul portafoglio totale gestito dal gestore. La composizione degli strumenti utilizzati deve essere tale da assicurare il rispetto dei principi generali di collegamento con i rischi assunti e i risultati conseguiti dal personale, secondo quanto previsto nella premessa del presente allegato e nell'art. 41 del presente Regolamento <sup>(18)</sup>.

La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata con riferimento al momento in cui la remunerazione è riconosciuta al personale.

Il presente punto si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella non differita (*up-front*): i gestori, in particolare, applicano la proporzione del *payout* prescelto (rapporto tra quota in strumenti finanziari e quota corrisposta per cassa) nella stessa percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella a pronti (*up-front*).

Gli strumenti previsti dal presente punto sono assoggettati a un'adeguata politica di mantenimento che – con un divieto di vendita degli strumenti sino alla fine del periodo di

---

<sup>(16)</sup> Con riferimento alla remunerazione variabile relativa al servizio di gestione di portafogli, il periodo di valutazione della *performance* è almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale.

<sup>(17)</sup> Per il personale più rilevante addetto a forme di gestione del risparmio che non hanno ad oggetto OICVM e/o FIA, gli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento di parte della remunerazione variabile riflettono i risultati raggiunti e i rischi assunti nello svolgimento dell'attività. Ad esempio, per la remunerazione percepita dal personale in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, il gestore può – fermo il rispetto delle altre disposizioni applicabili e in particolare dei principi stabiliti nel presente punto 3 – prevedere la corresponsione di strumenti non monetari che riflettano l'andamento delle attività del portafoglio gestito (al riguardo si richiama il paragrafo 136 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS).

<sup>(18)</sup> Ad esempio, se il personale assume rischi prevalentemente inerenti alla gestione di specifici OICVM, la sua remunerazione variabile dovrà essere corrisposta prevalentemente in quote o azioni di tali OICVM, salvo che risulti, sulla base di elementi oggettivi, che da ciò può derivare un incentivo all'assunzione di rischi eccessivi.



mantenimento (*retention period*) da applicare sia alla componente in strumenti finanziari pagata *up-front* sia a quella differita – allinei gli incentivi con gli interessi di lungo termine del gestore, degli OICVM e dei FIA gestiti e degli investitori. Gli intermediari fissano i periodi di *retention* sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione <sup>(19)</sup>. Il periodo di *retention* inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta.

4. La componente variabile è soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso o del periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori dell'OICVM o del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi connessi con l'investimento dell'OICVM o del FIA in questione. Il periodo di differimento non può essere inferiore a 3-5 anni, a meno che il periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori dell'OICVM o del FIA interessato non sia più breve <sup>(20)</sup>, in modo che la remunerazione tenga conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*). Con particolare riferimento agli amministratori con incarichi esecutivi (cfr. paragrafo 3, categorie *i* e *ii*), nonché alle aree aziendali con maggior profilo di rischio, qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire è almeno il 60%. I gestori stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione <sup>(21)</sup>. La quota differita può essere corrisposta secondo un criterio *pro-rata*, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. Sugli strumenti finanziari di cui al punto 3 non possono essere distribuiti dividendi o corrisposti interessi né durante il periodo di differimento, né al termine dello stesso; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato.
5. La componente variabile è sottoposta a meccanismi di correzione *ex post* – *malus* e *claw-back* <sup>(22)</sup> – idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti <sup>(23)</sup>, nonché a tener conto dei

---


<sup>(19)</sup> La durata del periodo di *retention* può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli OICVM e dei FIA; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse aree e nella gestione dei diversi OICVM e FIA; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l'accuratezza dei meccanismi di *ex-ante risk-adjustment* (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione degli indicatori di riferimento, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi).

<sup>(20)</sup> Per rispettare quanto indicato nel testo, la remunerazione variabile deve essere soggetta a meccanismi di correzione *ex-post* per i rischi (c.d. *malus*) ad esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere, in via quindi differita, al personale. Si richiama il contenuto delle note 22 e 23 per quanto riguarda i meccanismi idonei di correzione per i rischi.

<sup>(21)</sup> Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di *retention* (cfr. nota 19).

<sup>(22)</sup> I sistemi di "*malus*" sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata può ridursi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di capitale, a obiettivi di *compliance* etc. Per *claw-back* si intende invece la restituzione di un compenso già pagato al personale. Le clausole di *claw-back* possono riguardare sia i pagamenti *up-front* sia quelli oggetto di differimento.

<sup>(23)</sup> Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la *performance* in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato).



comportamenti individuali <sup>(24)</sup>, sino a ridursi significativamente o azzerarsi in caso di risultati/rendimenti significativamente inferiori alle previsioni o negativi <sup>(25)</sup>.

Il gestore non deve compensare le riduzioni derivanti dall'applicazione dei meccanismi di correzione attribuendo o erogando un importo maggiore di remunerazione variabile rispetto a quello stabilito *ex ante*; l'aumento della componente variabile della remunerazione può avvenire negli anni successivi solo se giustificato dai risultati finanziari del gestore.

L'ammontare complessivo della componente variabile, corrisposta o effettivamente erogata, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione dei predetti sistemi di *malus* e/o *claw-back*.

Il gestore assicura che il personale non si avvalga di strategie di copertura o di assicurazioni sulla remunerazione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi di remunerazione e incentivazione <sup>(26)</sup>.

La remunerazione variabile garantita è eccezionale ed è riconosciuta solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego <sup>(27)</sup>.

Retribuzioni legate alla permanenza del personale (es. *retention bonus*), anche se non collegate a obiettivi di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA, sono considerate forme di remunerazione variabile e come tali soggette a tutte le regole a esse applicabili.

I sistemi di incentivazione del personale e in particolare delle reti, interne ed esterne, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili.

Le regole che precedono non richiedono un unico schema di incentivazione, ma è possibile adottare la soluzione più appropriata secondo le responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali <sup>(28)</sup>. Possono, ad esempio, realizzarsi piani di incentivazione (c.d. *long-term incentive*


<sup>(24)</sup> Sono soggetti a *claw-back* almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare: comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per il gestore; violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 13 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 6, commi 2-*octies* e 2-*novies*, del TUF, o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore.

<sup>(25)</sup> Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi 151 e 152 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi da 151 a 154 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

<sup>(26)</sup> Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi da 90 a 92 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi da 92 a 94 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

<sup>(27)</sup> Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "*welcome bonus*", "*sign-on bonus*", "*minimum bonus*" etc.

<sup>(28)</sup> A titolo esemplificativo, le condizioni relative all'effettivo allineamento con i rischi, al riconoscimento e all'erogazione della remunerazione variabile al personale più rilevante incaricato della gestione di un fondo nel rispetto delle sopra indicate condizioni si ritengono soddisfatte quando ogni eventuale remunerazione variabile a) può essere percepita solo dopo che il gestore abbia restituito agli investitori del fondo l'investimento iniziale e il rendimento



*plan*) che si basano su un arco di tempo pluriennale di valutazione della *performance* del gestore e dei fondi (*multi-year accrual period*) agganciati agli obiettivi e alla durata del piano strategico del gestore; un periodo lungo di valutazione della *performance* offre margini di flessibilità nella determinazione della durata e dei meccanismi di *ex-post risk adjustment*, nei limiti consentiti dalle norme sopra indicate <sup>(29)</sup>. La disciplina ammette altresì piani di incentivazione che si basano invece su un periodo di valutazione (*accrual*) di un solo anno, e che quindi richiedono maggior rigore nella determinazione dei periodi e dei meccanismi di correzione *ex post* dei rischi. Per questi ultimi piani è comunque importante che gli obiettivi di *performance* annuale del gestore e dei fondi siano strettamente connessi con quelli pluriennali contenuti nel piano strategico del gestore.

## 7. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica o trattamenti pensionistici

La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del gestore e dei fondi che gestisce.

### 7.1. Benefici pensionistici discrezionali

I benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti tenendo conto della situazione economica del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti, nonché dei rischi a lungo termine assunti dal personale.

Se il rapporto è interrotto prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al paragrafo 6.2, punto 3), tenuti in custodia dal gestore per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in relazione alla *performance* al netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di strumenti definiti nel paragrafo 6.2, punto 3), e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di cinque anni.

### 7.2. Golden parachute

I compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cd. *golden parachute*) del personale più rilevante sono collegati alla *performance* realizzata e ai rischi assunti; essi costituiscono una forma di remunerazione variabile e sono assoggettati a tutte le regole previste nel paragrafo 6. Detti compensi sono pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall'assemblea ai sensi del par. 5.1, tenendo conto – tra l'altro – della durata del rapporto di lavoro intercorso.

Il presente paragrafo e le regole previste dal paragrafo 6 non si applicano:

---

minimo pattuito e *b*) è soggetta a meccanismi di correzione *ex post* (ad esempio *malus*, *claw-back*) sino al momento della liquidazione del fondo.

<sup>(29)</sup> Ad esempio, per le figure apicali di un gestore significativo, in presenza di un periodo di valutazione pluriennale (*accrual*), quello di differimento può attestarsi sul minimo di tre anni.



a) ai *golden parachutes* pattuiti in connessione con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i*) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii*) sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; *iii*) prevedono clausole di *claw-back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore;

b) agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i*) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii*) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; *iii*) non producono effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale; *iv*) prevedono clausole di *claw-back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore.

## 8. Personale che svolge anche attività diverse dalla gestione collettiva del risparmio e personale di gestori appartenenti a un gruppo bancario o di SIM


In conformità con quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento, la disciplina di cui alla Parte 4, Titolo III, del regolamento medesimo e di cui al presente Allegato si applica a tutto il personale del gestore, anche quando addetto alla prestazione di servizi e attività di investimento <sup>(30)</sup>.

Quando appartenente ad un gruppo bancario o di SIM, il gestore, per la remunerazione del proprio personale che svolge attività per conto di altre società del gruppo soggette a diverse discipline di settore (*i.e.*, attuative delle direttive AIFM/UCITS e/o CRD), può:

- 1) ricorrere al criterio *pro rata*. In questo caso: *i*) la remunerazione del personale è suddivisa in parti che riflettono ciascuna delle attività per le quali è corrisposta, in base a criteri oggettivi (es. tempo dedicato allo svolgimento di attività di gestione e di attività bancarie, insieme delle attività svolte); *ii*) ciascuna parte di remunerazione è assoggettata alla relativa disciplina di settore; oppure
- 2) applicare all'intera remunerazione di tale personale (indipendentemente dalle attività per le quali è corrisposta) la disciplina di settore ritenuta più efficace per il perseguimento delle finalità della disciplina, con particolare riferimento agli obiettivi di evitare un'inappropriata assunzione di rischi e di allineare gli interessi del personale con quelli degli investitori e dei portafogli gestiti. In questo caso, l'obbligo di pagare in strumenti finanziari una quota di remunerazione variabile del personale più rilevante per il gestore è comunque assolto in conformità con il par. 6.2, punto 3 <sup>(31)</sup>.

<sup>(30)</sup> Resta fermo il rispetto delle regole eventualmente applicabili in relazione alla prestazione di servizi accessori ai sensi degli articoli 6(3) della UCITS e 6(4) della AIFMD, ivi comprese quelle recate dalla direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dalle *Guidelines on remuneration policies and practices under MiFID* emanate dall'ESMA il 1° ottobre 2013 (ESMA/2013/606).

<sup>(31)</sup> Cfr. par. 32 delle linee guida dell'ESMA.



Il gestore definisce con chiarezza nelle proprie politiche di remunerazione l'opzione utilizzata e le ragioni della scelta effettuata, con particolare riguardo all'efficacia della disciplina di settore prescelta.

In ogni caso, il gestore che appartiene a un gruppo bancario o di SIM, per i profili di propria competenza: contribuisce al processo di elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione predisposta dalla società capogruppo; fornisce supporto a quest'ultima per la corretta identificazione dei soggetti che assumono rischi rilevanti per il gruppo, in conformità con il Regolamento delegato (UE) n. 604/2014; tiene opportunamente conto degli indirizzi della società capogruppo nell'elaborazione della propria politica di remunerazione e incentivazione.

Per il personale del gestore identificato come "personale più rilevante" per il gruppo bancario o di SIM di appartenenza ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 604/2014, resta ferma l'applicazione dei principi e delle regole previste per il "personale più rilevante" del gruppo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali di attuazione della CRD, anche con riferimento al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione <sup>(32)</sup>.

## 9. Obblighi di informativa al personale

Il personale del gestore ha accesso, oltre che alle informazioni fornite agli investitori nella relazione di gestione dell'OICVM o del FIA <sup>(33)</sup>, ai criteri che verranno impiegati per determinare la remunerazione. Il processo di valutazione è adeguatamente documentato e trasparente per il personale interessato. Il gestore può non fornire al personale informazioni attinenti ad aspetti quantitativi riservati.

---

<sup>(32)</sup> Con specifico riferimento all'applicazione delle regole settoriali riguardanti l'obbligo di corrispondere una quota di remunerazione variabile in strumenti finanziari, si osservano i criteri individuati nelle linee guida ESMA (par. 32) ed EBA (par. 68) che richiedono di conformarsi a tale obbligo utilizzando i soli strumenti finanziari previsti dalle direttive UCITS o AIFM; si richiama ad ogni modo la necessità di assicurare che una parte della remunerazione variabile del personale sia collegata con i rischi assunti per il gruppo, nonché con i risultati economici e la situazione patrimoniale finanziaria di quest'ultimo.

<sup>(33)</sup> Cfr. Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, che disciplina, tra l'altro, il contenuto delle informazioni in materia di remunerazioni che devono essere fornite nella relazione di gestione dell'OICVM o del FIA.



**ALLEGATO 3****Beni dei clienti detenuti dagli agenti di cambio****Informazioni da inviare periodicamente alla Banca d'Italia****Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti:**


Voce:

1. numero di contratti in essere
2. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
  - 2.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3. strumenti finanziari di terzi presso terzi
  - 3.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
5. disponibilità liquide di terzi presso terzi
  - 5.a di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

**Servizio di gestione di portafogli:**

Voce:

6. numero di contratti in essere
7. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
  - 7.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
8. strumenti finanziari di terzi presso terzi
  - 8.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
9. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
10. disponibilità liquide di terzi presso terzi
  - 10.a di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli




**Servizio di ricezione e trasmissione di ordini:**

11. numero di contratti in essere
12. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
13. strumenti finanziari di terzi presso terzi
14. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
15. disponibilità liquide di terzi presso terzi

\* \* \*

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:

- a) con riferimento ai clienti depositanti, per i titoli o valori vanno indicati:
  - la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
  - la residenza (nazionale o estera);
- b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicate:
  - la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);
  - la residenza (nazionale o estera);
- c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:
  - il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);
  - la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);
- d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche, ecc.).



## ALLEGATO 4

### Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definiti in linea con il principio di proporzionalità.

Essi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting. A questo fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante così da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventualmente segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Per effettuare la segnalazione, non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

È nominato un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti <sup>(1)</sup>.


Anche per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 4-*undecies* del TUF, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni assicurano adeguati livelli di confidenzialità delle informazioni fornite nell'ambito della segnalazione.

Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione indicano:

- a) i soggetti che, in conformità a quanto disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-ter*, TUF <sup>(2)</sup>, possono fare una segnalazione;
- b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4-*undecies*, comma 1, TUF;
- c) le modalità per le segnalazioni delle presunte violazioni e i soggetti preposti alla loro ricezione;
- d) il procedimento da avviare a seguito della segnalazione; in questo ambito sono indicati, almeno, i tempi e le fasi di svolgimento del procedimento, i soggetti coinvolti, le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali;
- e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento;

---

<sup>(1)</sup> Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.




- f) la previsione dell'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- g) quando il segnalante è corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, sono illustrati al personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno, i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. Il personale è avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (art. 7, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute; la relazione è approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione del personale.

Le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni possono essere esternalizzate nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione. In caso di esternalizzazione, il fornitore di servizi riferisce al responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

19A07916



**CORTE DEI CONTI**

DECRETO 17 dicembre 2019.

**Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della Corte dei conti di Torino.**IL PRESIDENTE  
DELLA CORTE DEI CONTI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, recante «Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti» adottato dalle sezioni riunite con deliberazione 26 gennaio 2010, n. 1/DEL/2010;

Vista la nota 13 dicembre 2019, protocollo n. 8388 del dirigente generale della direzione generale gestione affari generali, servizio prevenzione e sicurezza, in veste di datore di lavoro, concernente la rimozione, trasporto e smaltimento del materiale isolante presente in tutti gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28;

Accertato che le attività di riqualificazione degli ambienti sono necessarie e che devono essere effettuate in conformità alle prescrizioni contenute nell'Intesa Stato-regioni in tema di «Le Fibre artificiali vetrose (FAV)»;

Ritenuto che, per la salute e sicurezza dei lavoratori della Corte dei conti in servizio a Torino, è necessario provvedere alla chiusura degli uffici dal 20 al 31 dicembre compreso;

Considerato che, vista l'eccezionalità dell'evento, tale chiusura incide sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento alla sospensione dei termini che regolano le diverse attività assegnate;

Sentito il Segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28 sono chiusi dal 20 al 31 dicembre 2019.

2. I termini per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di giorni quindici, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 437/1948 in premessa, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Roma, 17 dicembre 2019

*Il Presidente:* BUSCEMA

19A07962

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano***Estratto determina AAM/AIC n. 182/2019 del 10 ottobre 2019*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 63, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

MEDORRHINUM, NUX VOMICA, SULFUR, THUYA OCCIDENTALIS, ANTIMONIUM TARTARICUM, CALCAREA SULFURICA, CHINA RUBRA, HARPAGOPHYTYM PROCUMBENS, HUMULUS LUPULUS, IRIS VERSICOLOR, KALIUM BICHROMICUM, KALIUM BROMATUM, LYCOPUS VIRGINICUS, PHOSPHORICUM ACIDUM, PLATINA, PLUMBUM METALLICUM, RUMEX CRISPUS, SAMBUCUS NIGRA, SULFUR IODATUM, SULFURICUM ACIDUM, THYROIDINUM, CALCAREA FLUORICA, PHOSPHORUS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratorio Sodini S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via di Meleto n. 2, int. 6A-8, Greve in Chianti, 50027 - Firenze

*Stampati*

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il

foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento delle scorte*

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.






TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 182/2019 DEL 10/10/2019


Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente ormeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979012	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979024	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979036	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979048	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979051	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979063	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979075	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979087	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979099	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979101	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979113	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979125	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979137	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979149	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979152	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979164	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979176	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979188	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente terapeutico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979190	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979202	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979214	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979226	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979238	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979240	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979253	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979265	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979277	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979289	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979291	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979303	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979315	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979327	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979339	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979341	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979354	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979366	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979378	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979380	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979392	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979404	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979416	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979428	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979430	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979442	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979455	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979467	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979479	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979481	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979493	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979505	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979517	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979529	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979531	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979543	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979556	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11184	THYROIDINUM	047979568	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THYROIDINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555014	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555026	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555038	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555040	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555053	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555065	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555077	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555089	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555091	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555103	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555115	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555127	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555139	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555141	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555154	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555166	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555178	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555180	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046555192	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565204	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565216	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565228	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565230	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565242	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565255	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565267	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565279	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565281	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565293	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565305	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565317	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565329	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565331	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565343	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565356	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565368	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565370	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565382	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565394	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565406	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565418	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565420	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565432	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565444	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565457	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565469	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565471	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565483	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565495	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565507	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565519	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565521	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565533	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565545	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565558	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565560	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/11447	NUX VOMICA	046565572	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX VOMICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690018	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690020	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690032	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690044	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690057	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690069	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690071	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690083	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690095	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690107	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690119	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690121	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690133	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690145	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690158	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690160	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690172	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690184	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690196	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690208	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690210	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690222	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690234	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690246	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690259	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690261	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690273	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690285	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690297	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690309	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690311	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690323	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690335	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690347	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690350	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690362	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690374	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690386	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690398	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690400	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690412	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690424	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690436	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690448	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690451	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690463	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690475	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690487	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690499	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690501	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690513	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690525	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690537	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690549	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690552	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690564	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11450	THUYA OCCIDENTALIS	046690576	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037016	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037028	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037030	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037042	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037055	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037067	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037079	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037081	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037093	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037105	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037117	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037129	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037131	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037143	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037156	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037168	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037170	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037182	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037194	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037206	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037218	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037220	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037232	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037244	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037257	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037269	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037271	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037283	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037295	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037307	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037319	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037321	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037333	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037345	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037358	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037360	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037372	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037384	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037396	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037408	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037410	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037422	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037434	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037446	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037459	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037461	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037473	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037485	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037497	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037509	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037511	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037523	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037535	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037547	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037550	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037562	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11702	CHINA RUBRA	048037574	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CHINA RUBRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rimovono	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573011	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573023	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573035	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573047	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573050	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573062	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573074	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573086	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573098	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573100	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573112	"XIV CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573124	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573136	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573148	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573151	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573163	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573175	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573187	"MVK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573199	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573201	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573213	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573225	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573237	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573249	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573252	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573264	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573276	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573288	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573290	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573302	"XV CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573314	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573326	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573338	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573340	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573353	"LVIK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573365	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573377	"MVK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12931	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	047573389	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HARPAGOPHYTHUM PROCUMBENS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570015	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570027	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570039	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570041	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570054	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570066	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570078	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570080	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570092	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570104	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570116	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570128	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570130	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570142	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570155	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570167	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570179	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570181	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570193	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570205	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570217	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570229	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570231	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570243	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570256	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570268	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570270	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570282	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570294	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570306	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570318	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570320	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570332	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570344	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570357	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570369	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570371	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570383	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570395	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570407	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570419	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570421	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570433	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570445	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570458	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570460	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570472	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570484	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570496	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570508	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570510	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570522	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570534	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570546	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570559	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570561	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/12940	SAMBUCUS NIGRA	047570573	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SAMBUCUS NIGRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569013	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569025	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569037	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569049	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569052	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569064	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569076	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569088	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569090	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569102	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569114	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569126	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569138	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569140	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569153	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569165	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569177	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569189	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569191	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569203	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569215	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569227	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569239	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569241	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569254	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569266	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569278	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569280	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569292	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569304	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569316	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569328	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569330	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569342	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569355	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569367	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569379	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569381	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569593	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569405	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569417	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569429	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569431	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569443	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569456	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569468	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569470	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569482	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569494	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569506	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569518	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569520	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569532	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569544	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569557	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569569	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13084	IRIS VERSICOLOR	047569571	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	IRIS VERSICOLOR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551015	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551027	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551039	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551041	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551054	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551066	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551078	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551080	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551092	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551104	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551116	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551128	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551130	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551142	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551155	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551167	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551179	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551181	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551193	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551205	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551217	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551229	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551231	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551243	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551256	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551268	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551270	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551282	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551294	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551306	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551318	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551320	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551332	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551344	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551357	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551369	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551371	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13087	RUMEX CRISPUS	047551383	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	RUMEX CRISPUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829015	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829027	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829039	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829041	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829054	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829066	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829078	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829080	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829092	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829104	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829116	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829128	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829130	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829142	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829155	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829167	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829179	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829181	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13108	HUMULUS LUPULUS	047829193	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HUMULUS LUPULUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008015	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008027	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008039	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008041	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008054	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008066	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008078	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008080	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008092	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008104	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008116	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008128	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008130	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008142	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008155	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008167	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008179	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008181	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13110	LYCOPUS VIRGINICUS	048008193	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LYCOPUS VIRGINICUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rimovono	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617016	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617028	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617030	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617042	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617055	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617067	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617079	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617081	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617093	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617105	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617117	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617129	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617131	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617143	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617156	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617168	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617170	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617182	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617194	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617206	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617218	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617220	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617232	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617244	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617257	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617269	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617271	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617283	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617295	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617307	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617319	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617321	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617333	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617345	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617358	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617360	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617372	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617384	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rimovono	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617396	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617408	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617410	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617422	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617434	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617446	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617459	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617461	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617473	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617485	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617497	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617509	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617511	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617523	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617535	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617547	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617550	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617562	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13172	ANTIMONIUM TARTARICUM	047617574	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	ANTIMONIUM TARTARICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794019	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794021	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794033	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794045	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794058	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794060	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794072	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794084	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794096	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794108	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794110	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794122	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794134	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794146	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794159	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794161	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794173	"XXK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794185	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794197	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794209	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794223	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794235	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794247	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794250	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794262	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794274	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794286	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794298	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794300	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794312	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794324	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794336	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794348	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794351	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794363	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794375	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794387	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794399	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794401	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794413	"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794425	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794437	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794449	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794452	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794464	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794476	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794488	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794490	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794502	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794514	"1M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794526	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794538	"1M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794540	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794553	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794565	"1MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794577	"1MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794589	"1MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794591	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13176	CALCAREA FLUORICA	047794603	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA FLUORICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796014	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796026	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796038	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796040	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796053	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796065	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796077	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796089	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796091	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796103	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796115	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796127	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796139	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796141	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796154	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796166	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796178	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796180	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796192	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796204	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796216	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796228	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796230	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796242	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796255	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796267	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796279	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796281	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796293	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796305	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796317	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796329	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796331	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796343	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796356	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796368	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796570	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796582	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796594	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796606	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796618	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796620	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796632	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796644	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796647	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796669	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796671	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796683	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796695	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796507	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796519	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796521	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796533	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796545	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796558	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796560	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13177	CALCAREA SULFURICA	047796572	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CALCAREA SULFURICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841010	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841022	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841034	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841046	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841059	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841061	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841073	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841085	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841097	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841109	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841111	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841123	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841135	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841147	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841150	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841162	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841174	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSM
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841186	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841198	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841200	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841212	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841224	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841236	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841248	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841251	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841263	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841275	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841287	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841299	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841301	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841313	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841325	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841337	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841349	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841352	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841364	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSM
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841376	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841388	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841390	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841402	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841414	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841426	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841438	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841440	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841453	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841465	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841477	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841489	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841491	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841503	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841515	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841527	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841539	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841541	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841554	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841566	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13240	PHOSPHORICUM ACIDUM	047841578	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795012	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795024	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795036	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795048	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795051	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795063	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795075	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795087	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795099	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795101	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795113	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795125	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795137	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795149	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795152	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795164	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795176	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795188	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795190	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795202	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795214	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795226	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795238	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795240	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795253	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795265	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795277	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795289	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795291	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795303	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795315	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795327	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795339	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795341	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795354	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795366	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795380	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795392	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795404	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795416	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795428	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795430	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795442	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795455	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795467	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795479	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795481	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795493	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795505	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795517	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795529	"LWK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795531	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13241	PHOSPHORUS	047795543	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHOSPHORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673013	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673025	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673037	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673049	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673052	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673064	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673076	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673088	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673090	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673102	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673114	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673126	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673138	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673140	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673153	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673165	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673177	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673189	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673191	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673203	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673215	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673227	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673239	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673241	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673254	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673266	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673278	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673280	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673292	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673304	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673316	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673328	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673330	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673342	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673355	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673367	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673379	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673381	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673393	"4 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673405	"5 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673417	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673429	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673431	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673443	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673456	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673468	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673470	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673482	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673494	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673506	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673518	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673520	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673532	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673544	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673557	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673569	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13243	KALIUM BICHROMICUM	047673571	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BICHROMICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714011	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714023	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714035	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714047	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714050	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714062	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714074	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714086	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714098	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714100	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714112	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714124	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714136	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714148	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714151	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714163	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714175	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714187	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714199	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714201	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714213	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714225	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714237	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714249	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714252	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714264	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714276	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714288	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714290	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714302	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714314	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714326	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714338	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714340	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714353	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714365	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714377	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714389	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714391	"4 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714403	"5 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714415	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714427	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714439	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714441	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714454	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714466	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714478	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714480	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714492	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714504	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714516	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714528	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714530	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714542	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714555	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714567	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13244	KALIUM BROMATUM	047714579	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	KALIUM BROMATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292014	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292026	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292038	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292040	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292053	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292065	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292077	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292089	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292091	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292103	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292115	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292127	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292139	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292141	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292154	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292166	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292178	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292180	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292192	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292204	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292216	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292228	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292230	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292242	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292255	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292267	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292279	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292281	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292293	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292305	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292317	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292329	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292331	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292343	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292368	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292370	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292382	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292394	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292406	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292418	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292420	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292432	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292444	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292457	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292469	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292471	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292483	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292495	"LWK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292507	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13252	PLUMBUM METALLICUM	047292519	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLUMBUM METALLICUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563019	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563021	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563033	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563045	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563058	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563060	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563072	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563084	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563096	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563108	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563110	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563122	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563134	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563146	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563159	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563161	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563173	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563185	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563197	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563209	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563211	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563223	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563235	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563247	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563250	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563262	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563274	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563286	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C







Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563488	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563490	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563502	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563514	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563526	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563538	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563540	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563553	"LWK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563565	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13255	SULFUR	046563577	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646017	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646029	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646031	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646043	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646056	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646068	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646070	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646082	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646094	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646106	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646118	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646120	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646132	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646144	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646157	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646169	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646171	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646183	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646195	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646207	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646219	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646221	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646233	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646245	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646258	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646260	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646272	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646284	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rimovono	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646296	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646308	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646310	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646322	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646334	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646346	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646359	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646361	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646373	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646385	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646397	"4 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646409	"5 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646411	"6 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646423	"7 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646435	"9 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646447	"12 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646450	"15 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646462	"30 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646474	"200 CH GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	ilimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente terapeutico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646486	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646498	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646500	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646512	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646524	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646536	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646548	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646551	"LWK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646563	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13256	SULFUR IODATUM	047646575	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFUR IODATUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639012	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639024	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639036	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639048	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639051	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639063	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639075	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639087	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639099	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659101	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659113	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659125	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659137	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659149	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659152	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659164	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659176	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659188	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659190	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659202	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659214	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659226	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659238	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659240	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659253	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659265	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659277	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659289	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659291	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659303	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659315	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659327	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659339	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659341	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659354	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659366	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659378	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659380	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659392	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659404	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659416	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659428	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659430	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659442	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659455	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659467	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047659479	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del flascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639481	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639493	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639505	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639517	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639529	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639531	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639543	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639556	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639568	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13257	SULFURICUM ACIDUM	047639570	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SULFURICUM ACIDUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920018	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920020	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920032	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920044	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920057	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920069	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920071	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920083	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920095	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920107	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920119	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920121	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920133	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920145	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920158	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920160	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920172	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920184	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920196	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920208	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920210	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920222	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920234	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920246	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920259	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920261	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920273	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920285	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920297	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920309	"SM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920311	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920323	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920335	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920347	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920350	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920362	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920374	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920386	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920398	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920400	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920412	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920424	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920436	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920448	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920451	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920463	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920475	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920487	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920499	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920501	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920513	"20K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920525	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920537	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920549	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920552	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14306	PLATINA	047920564	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PLATINA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729012	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729024	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729036	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729048	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729051	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729063	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729075	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729087	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729099	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729101	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729113	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729125	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729137	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729149	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729152	"LWK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729164	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729176	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729188	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729190	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729202	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729214	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729226	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729238	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729240	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729253	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729265	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729277	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729289	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729291	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729303	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729315	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729327	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729339	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729341	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729354	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729366	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729378	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729380	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729392	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729404	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729416	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729428	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729430	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729442	"XW CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729455	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729467	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729479	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14511	MEDORRHINUM	046729481	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MEDORRHINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	5 anni	SOP	C



Classificazione SSN	Regime Foritura	Rinnovo	Produttore responsabile del rilascio lotti	Comparto omeopatico	Tipologia	Descrizione confezione	N. AIC	Denominazione del medicinale	Codice pratica
C	SOP	5 anni	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	MEDORRHINUM	unitario	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046729493	MEDORRHINUM	OMEO/2017/14511
C	SOP	5 anni	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	MEDORRHINUM	unitario	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046729505	MEDORRHINUM	OMEO/2017/14511
C	SOP	5 anni	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	MEDORRHINUM	unitario	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	046729517	MEDORRHINUM	OMEO/2017/14511

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cork (Irlanda)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La signora Maria Gabriella Caponi, Console onorario in Cork (Irlanda), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

- a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dublino degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
- b) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
- c) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;
- d) vidimazioni e legalizzazioni;
- e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dublino della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dublino e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Dublino delle ricevute di avvenuta consegna;
- f) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Dublino;
- g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dublino della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dublino, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
- h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dublino della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Dublino e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dublino dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
- i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dublino;
- j) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dublino dello schedario dei connazionali residenti;
- k) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A07917

19A07957



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Nomina del Garante del contribuente per la Regione Basilicata

Il Presidente della Commissione tributaria regionale della Basilicata ha nominato, con decreto n. 2184 del 30 ottobre 2019, il dott. Francesco Paolo Moliterni titolare dell'Ufficio del Garante del contribuente per la Regione Basilicata per il quadriennio 2020-2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Per la consultazione del testo integrale del predetto decreto, si rinvia al sito del Ministero dell'economia e delle finanze ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)).

**19A07932**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1023
Yen .....	120,75
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	25,534
Corona danese .....	7,4712
Lira Sterlina .....	0,85218
Fiorino ungherese .....	332,98
Zloty polacco .....	4,3001
Nuovo leu romeno .....	4,7794
Corona svedese .....	10,5385
Franco svizzero .....	1,0995
Corona islandese .....	134,8
Corona norvegese .....	10,1353
Kuna croata .....	7,438
Rublo russo .....	70,9217
Lira turca .....	6,3436
Dollaro australiano .....	1,624
Real brasiliano .....	4,6654
Dollaro canadese .....	1,4656
Yuan cinese .....	7,7625
Dollaro di Hong Kong .....	8,6297
Rupia indonesiana .....	15569,99
Shekel israeliano .....	3,8327
Rupia indiana .....	78,9785
Won sudcoreano .....	1306,52
Peso messicano .....	21,567
Ringgit malese .....	4,6071
Dollaro neozelandese .....	1,7019
Peso filippino .....	56,317
Dollaro di Singapore .....	1,5085

Baht thailandese .....	33,383
Rand sudafricano .....	16,177

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A07952**


### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1071
Yen .....	120,39
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	25,527
Corona danese .....	7,4719
Lira Sterlina .....	0,852
Fiorino ungherese .....	331,75
Zloty polacco .....	4,2845
Nuovo leu romeno .....	4,7777
Corona svedese .....	10,5653
Franco svizzero .....	1,0947
Corona islandese .....	134,4
Corona norvegese .....	10,1668
Kuna croata .....	7,44
Rublo russo .....	71,0634
Lira turca .....	6,3508
Dollaro australiano .....	1,6186
Real brasiliano .....	4,6545
Dollaro canadese .....	1,4747
Yuan cinese .....	7,814
Dollaro di Hong Kong .....	8,6675
Rupia indonesiana .....	15615,65
Shekel israeliano .....	3,8596
Rupia indiana .....	79,43
Won sudcoreano .....	1319,15
Peso messicano .....	21,6958
Ringgit malese .....	4,6216
Dollaro neozelandese .....	1,7
Peso filippino .....	56,583
Dollaro di Singapore .....	1,5117
Baht thailandese .....	33,529
Rand sudafricano .....	16,2253

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A07953**



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 4 dicembre 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1081
Yen .....	120,45
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	25,52
Corona danese .....	7,4715
Lira Sterlina .....	0,8461
Fiorino ungherese .....	331,01
Zloty polacco .....	4,2792
Nuovo leu romeno .....	4,7754
Corona svedese .....	10,5523
Franco svizzero .....	1,0956
Corona islandese .....	134,2
Corona norvegese .....	10,1723
Kuna croata .....	7,4385
Rublo russo .....	70,7959
Lira turca .....	6,3608
Dollaro australiano .....	1,6203
Real brasiliano .....	4,6521
Dollaro canadese .....	1,4707
Yuan cinese .....	7,8149
Dollaro di Hong Kong .....	8,6753
Rupia indonesiana .....	15629,75
Shekel israeliano .....	3,8462
Rupia indiana .....	79,2615
Won sudcoreano .....	1321,2
Peso messicano .....	21,6167
Ringgit malese .....	4,628
Dollaro neozelandese .....	1,698
Peso filippino .....	56,519
Dollaro di Singapore .....	1,5103
Baht thailandese .....	33,581
Rand sudafricano .....	16,1224

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07954


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 5 dicembre 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1094
Yen .....	120,69
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	25,526
Corona danese .....	7,4716
Lira Sterlina .....	0,8447
Fiorino ungherese .....	330,85
Zloty polacco .....	4,2753
Nuovo leu romeno .....	4,7785
Corona svedese .....	10,5418
Franco svizzero .....	1,0964
Corona islandese .....	134,4
Corona norvegese .....	10,1613
Kuna croata .....	7,439
Rublo russo .....	70,7798
Lira turca .....	6,3845
Dollaro australiano .....	1,6251
Real brasiliano .....	4,6794
Dollaro canadese .....	1,461
Yuan cinese .....	7,8125
Dollaro di Hong Kong .....	8,6853
Rupia indonesiana .....	15603,71
Shekel israeliano .....	3,8418
Rupia indiana .....	79,0195
Won sudcoreano .....	1320,69
Peso messicano .....	21,4895
Ringgit malese .....	4,6256
Dollaro neozelandese .....	1,6997
Peso filippino .....	56,402
Dollaro di Singapore .....	1,5103
Baht thailandese .....	33,676
Rand sudafricano .....	16,2774

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07955



### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1094
Yen .....	120,44
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	25,533
Corona danese .....	7,4722
Lira Sterlina .....	0,84453
Fiorino ungherese .....	330,19
Zloty polacco .....	4,2772
Nuovo leu romeno .....	4,78
Corona svedese .....	10,5183
Franco svizzero .....	1,0968
Corona islandese .....	134,6
Corona norvegese .....	10,1235
Kuna croata .....	7,439
Rublo russo .....	70,7441
Lira turca .....	6,3893
Dollaro australiano .....	1,619
Real brasiliano .....	4,6402
Dollaro canadese .....	1,4618
Yuan cinese .....	7,7993
Dollaro di Hong Kong .....	8,6852
Rupia indonesiana .....	15554,41
Shekel israeliano .....	3,8465
Rupia indiana .....	79,0435

Won sudcoreano .....	1317,31
Peso messicano .....	21,4658
Ringgit malese .....	4,6145
Dollaro neozelandese .....	1,6886
Peso filippino .....	56,348
Dollaro di Singapore .....	1,5084
Baht thailandese .....	33,645
Rand sudafricano .....	16,2232

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A07956**

### MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

#### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della scultura attribuita ad Andrea Della Robbia e raffigurante Maria Maddalena.

Con decreto rep. n. 840 del 30 luglio 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 13 settembre 2019 al n. 1-3015, il direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha disposto l'annullamento della presa in carico inventariale della scultura, attribuita ad Andrea Della Robbia e raffigurante Maria Maddalena, iscritta nel registro cronologico generale di entrata (c.d. Inventario 1914) delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, ove è conservata, al n. 1727, per falsa ed erronea rappresentazione e valutazione dei presupposti di fatto alla base dell'iscrizione dell'opera in questione al demanio dello Stato. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 829, primo comma, del codice civile, è disposto il passaggio di detta scultura dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato nonché, secondo quanto previsto dall'art. 16 del regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917, l'annotazione di tale variazione sul registro cronologico generale di entrata delle Gallerie degli Uffizi e la conservazione della relativa scheda.

**19A07949**


MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2019-GU1-298) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 1 2 2 0 \*

€ 1,00

